



COMUNE DI VENZONE

(Provincia di Udine)

REGOLAMENTO EDILIZIO

*Adottato con deliberazione C.C. in data 29.01.2001, n. 4, integrato con deliberazione C.C. in data 27.09.2002, n. 34, approvato con D.P.G.R. n. 9366/Pres. in data 26.11.2002.
Approvazione testo definitivo con atto C.C. n. 7 di data 17.02.2003.*

enzone: 17.02.2003

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto del Regolamento Edilizio

Il presente Regolamento Edilizio stabilisce e disciplina le attività e le opere di trasformazione, modificazione e sistemazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale la destinazione d'uso degli edifici, sulla procedura e sui contenuti della progettazione.

Sulla disciplina delle attività e opere di trasformazione citate, oltre alle disposizioni del presente Regolamento devono richiamarsi tutte le leggi e disposizioni in materia siano esse Statali che Regionali, nonché quelle stabilite dal Codice Civile.

Art. 2 - Responsabilità dei Committenti, dei progettisti, dei Direttori dei Lavori ed Assuntori dei Lavori

L'osservazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Edilizio non limita le responsabilità della legge per i committenti titolari della concessione o autorizzazione, i direttori e gli assuntori dei lavori.

La Concessione o Autorizzazione edilizia s'intende accordata, sotto riserva dei diritti dei terzi e non esonera il Proprietario, il Direttore e l'Assuntore dei Lavori dall'obbligo d'attenersi, sotto le loro responsabilità, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Il Progettista e il Direttore dei Lavori devono essere ingegneri o architetti o geometri o periti industriali, abilitati ad esercitare la professione nell'ambito delle rispettive competenze secondo le disposizioni di legge ed iscritti ai rispettivi albi professionali.

Art. 3 - Interventi aventi rilevanza urbanistica

Sono interventi aventi rilevanza urbanistica quelli rivolti a modificare in modo sostanziale lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e delle aree in rapporto:

- a) alla potenzialità insediativa e produttiva;
- b) alle relazioni funzionali esistenti o previste dalla strumentazione urbanistica vigente con l'intorno;
- c) alle caratteristiche naturali e paesaggistiche dei luoghi.

Nella categoria d'intervento di cui sopra sono compresi:

- a) interventi di nuova realizzazione: rivolti all'utilizzazione edilizia ed infrastrutturale di aree libere attuate con qualsiasi metodo costruttivo.
- b) interventi di ampliamento: rivolti alla creazione di nuovi spazi, in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni delle costruzioni esistenti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate. Sono parimenti interventi di ampliamento quelli volti al potenziamento di infrastrutture ed impianti esistenti, mediante integrazioni ed aggiunte.
- c) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa.
- d) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare, nel rispetto delle volumetrie preesistenti, gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente ed in particolare finalizzati:
 - 1) alla riorganizzazione interna dell'edificio sia in termini di utilizzo delle superfici che dei volumi.

2) alla sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

e) interventi di rilevanza urbanistico-ambientale: quelli che, pur non rientrando fra gli interventi edili tradizionali, esplicano i loro effetti sull'equilibrio ambientale. Essi sono volti principalmente a:

- 1) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di pari di territorio superiore ad un ettaro e a movimenti complessivi per 2000 mc., anche se attuati per l'esercizio di attività agricole.
- 2) alla realizzazione di serre, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole, con copertura o chiusure laterali abitualmente fisse.
- 3) alle operazioni sui corsi d'acqua dirette ad intervenire sulle sponde, sull'argine o sull'alveo.

Art. 4 - Interventi aventi rilevanza edilizia.

Sono interventi di rilevanza edilizia quelli attuati sul patrimonio edilizio esistenti rivolti a mantenere e migliorare lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e quelli nuovi che, per consistenza, funzione e durata, non hanno rilevanza urbanistica. In questa categoria sono compresi:

- a) interventi di manutenzione edilizia
- b) interventi di restauro
- c) interventi di conservazione tipologica
- d) intervento di risanamento conservativo
- e) nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica

Interventi di manutenzione edilizia

1. Sono opere di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessino le parti strutturali degli edifici, né comportino la realizzazione di manufatti accessori esterni ad essi.

2. Sono opere di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per innovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

3. Sono tra l'altro da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria le opere:

- a) interne agli edifici che non comportino la riorganizzazione totale dell'edificio né aumento del numero delle unità immobiliari;
- b) consistenti nella sostituzione di uno o alcuni solai inter-piano senza modificazione del numero dei piani;
- c) consistenti nel rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici;
- d) consistenti nella sostituzione dei serramenti esterni;
- e) consistenti nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;
- f) consistenti nella sostituzione di solai di copertura anche con cambiamento di tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta quest'ultima a esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica dei numeri dei piani;
- g) consistenti nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici, anche se attuati all'interno di edifici pubblici o di interesse statale;
- h) consistenti nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggiosi e terrazzi a protezione d'ingressi;
- i) consistenti in altri interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche.

Interventi di restauro

4. Si configura quale intervento di restauro l'insieme sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso, finalizzato ad assicurarne la funzionalità salvaguardando e valorizzando i particolari valori artistici, storici o documentali, ivi compresi quelli di matrice industriale, in esso pre-

senti e desumibili dallo studio fisiologico contenuto nel progetto.

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento di eventuali elementi strutturali nuovi richiesti da esigenze di stabilità, degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Interventi di conservazione tipologica

5. Si configura quale intervento di conservazione tipologica l'insieme sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso appartenente a complessi urbanistici di interesse storico-culturale o documentale, ivi compresi quelli di matrice industriale, finalizzato ad assicurarne la funzionalità, la conservazione ed il ripristino degli elementi architettonici e tipologici previsti dalla normativa urbanistica generale o particolareggiata.

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Interventi di risanamento conservativo

6. Si configura quale intervento di risanamento conservativo l'insieme sistematico di opere volte a risanare e conservare un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso nel rispetto della sua distribuzione e funzionalità interna, purché non riguardino edifici sui quali, per le loro caratteristiche, si debba operare con gli interventi di restauro o di conservazione tipologica.

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica

7. Sono principalmente da considerarsi nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica:

- a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
- b) le pertinenze di edifici esistenti;
- c) l'occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo aperto;
- d) le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazioni di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
- e) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
- f) la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;
- g) il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
- h) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
- i) la collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;
- l) le linee elettriche con tensione inferiore a 1000 volt e relative opere accessorie;
- m) gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;
- n) le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti;
- o) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
- p) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
- q) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- r) le opere sportive che non creano volumetria;
- s) i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

Art. 5 - Definizione delle destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso delle unità immobiliari sono distinte nelle seguenti categorie:

- a) residenziale;
- b) artigianale di servizio;
- c) alberghiera e ricettivo-complementare;
- d) direzionale;
- e) commerciale al minuto;
- f) commerciale all'ingrosso;
- g) trasporto di persone e merci;
- h) artigianale;
- i) industriale;
- l) agricola, ivi compresa quella abitativa degli agricoltori a titolo principale in zona agricola;
- m) artigianale complementare all'attività in zona agricola limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e l'assistenza delle macchine agricole;
- n) commerciale complementare all'attività in zona agricola;
- o) allevamento industriale in zona agricola;
- p) opera pubblica;
- q) opera di interesse pubblico.

Il Consiglio Comunale potrà apportare modificazioni per le specificazioni ed integrazioni delle succitate categorie.

Art. 6 - Determinazione della destinazione d'uso degli immobili.

1. Le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dalla licenza o concessione edilizia ovvero dall'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accertamento o da altri documenti che comprovino la destinazione di uso attuale in atto da oltre un biennio.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, i progetti degli interventi soggetti al regime autorizzativo di cui al successivo art. 8, dovranno riportare la specificazione della destinazione d'uso degli immobili e delle singole parti che lo compongono secondo la classificazione di cui al precedente articolo.
3. La specificazione di cui al comma 2 deve essere effettuata in relazione alle caratteristiche costruttive e alla dotazione di servizi degli edifici o di quelli ottenibili attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 7 - Mutamento di destinazione d'uso degli immobili

1. Si ha mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 25% della superficie utile dell'unità stessa.
2. Si ha parimenti mutamento di destinazione d'uso anche quando i limiti di cui al comma 1 vengono superati in più interventi successivi.

Art. 8 - Il regime Autorizzativo

L'attività urbanistica ed edilizia, nell'ambito dell'applicazione del regime autorizzativo, va valutata considerando separatamente le sue due componenti:

- a) le trasformazioni fisiche attuate attraverso interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia;
- b) le modifiche di destinazione d'uso;

ogni attività di cui al comma 1, nel caso comprenda entrambe le componenti o diverse categorie di interventi, è assoggettata al regime più rigoroso tra quelli previsti per le singole componenti o categorie d'interventi.

Interessati all'ottenimento di agevolazioni contributive o fiscali possono chiedere al Sindaco la classifi-

cazione, secondo le categorie dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457 degli interventi denunciati o autorizzati ai sensi del presente Capo.

4. Per la classificazione degli interventi di restauro, di conservazione tipologica, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui, rispettivamente agli artt. 3 e 4, va valutata la trasformazione fisica progettata a prescindere dalla destinazione d'uso.

Art. 9 - Interventi soggetti a Concessione Edilizia

1. Sono soggetti al rilascio di concessione edilizia gli interventi aventi rilevanza urbanistica di cui all'art. 3 ad esclusione delle opere pubbliche di competenza comunale per le quali la deliberazione del competente organo comunale di approvazione del progetto definitivo sostituisce i provvedimenti di concessione e di autorizzazione edilizia, nonché la denuncia di inizio attività. I progetti relativi andranno comunque accompagnati da una relazione a firma del progettista che attesti la conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché i necessari nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche

Art. 10 - Interventi soggetti ad Autorizzazione Edilizia

1. Sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione edilizia gli interventi di rilevanza edilizia di cui all'art. 4, ad esclusione di quelli:

a) di "manutenzione straordinaria", di "restauro", di "conservazione tipologica", di risanamento conservativo" di cui all'art. 4, soggetti a denuncia d'inizio attività qualora sussistano le condizioni di cui al successivo art.11 e 43.

b) di cui all'art.4 ("nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica" lett. b fino a un massimo di 30 mc. e da lett. f a lett. s), soggetti a denuncia di inizio attività, qualora sussistano le condizioni di cui al successivo art.11 e 43.

c) sono escluse le opere pubbliche di competenza comunale per le quali la deliberazione del competente organo comunale di approvazione del progetto definitivo sostituisce i provvedimenti di concessione e di autorizzazione edilizia, nonché la denuncia di inizio attività. I progetti relativi andranno comunque accompagnati da una relazione a firma del progettista che attesti la conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché i necessari nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.

2. È altresì soggetto al rilascio dell'autorizzazione edilizia da parte del Sindaco il mutamento di destinazione d'uso in diversa categoria, secondo l'indicazione contenuta nell'art. 5, nelle aree nelle quali il Piano Regolatore Generale Comunale ne prescriva l'obbligatorietà.

Art. 11 - Interventi soggetti a denuncia di inizio attività

1. La denuncia di inizio attività è effettuata ed è presentata dai soggetti proprietari degli immobili o da altri soggetti, nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto ad eseguire le opere denunciate e con le modalità di cui al successivo art. 43.

Art. 12 - Interventi soggetti ad Autorizzazione Edilizia in Precario

1. Possono essere autorizzati a titolo precario gli interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, benché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici approvati od adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili, così come meglio specificato al successivo art.42.

Art. 13 - Rilascio della Concessione e dell'Autorizzazione

1. La concessione e l'autorizzazione edilizia sono rilasciate, con le modalità di cui ai successivi art. 18, 22, 30, e per il periodo di validità di cui agli artt. 21 e 37.
2. Nel rilascio dell'autorizzazione edilizia trovano applicazione le disposizioni poste per il rilascio della concessione edilizia, ad eccezione dell'obbligo di sottoporre i progetti al parere della Commissione Edilizia e della corresponsione del contributo previsto per le spese di urbanizzazione e del costo di costruzione.

Art. 14 - Interventi e lavori eseguibili d'urgenza (in difesa della pubblica incolumità)

Gli interventi eseguiti al fine di evitare un pericolo imminente per la pubblica incolumità delle persone e cose, o in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche possono essere eseguiti senza preventiva autorizzazione, ma sotto la personale responsabilità del proprietario. È fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione al Sindaco e di presentare successivamente entro quindici giorni dall'inizio dei lavori la richiesta di autorizzazione

CAPO II

LA COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 15 - Composizione della Commissione Edilizia e Commissione Edilizia Integrata

La Commissione Edilizia è composta da un membro di diritto e da cinque membri elettivi, designati dalla Giunta Comunale.

Per l'esame di particolari autorizzazioni riguardanti opere che interessino beni e località sottoposte al vincolo delle bellezze naturali, la Commissione Edilizia dovrà essere Integrata da tre membri elettivi eletti sempre dalla Giunta Comunale di cui uno scelto tra terne di esperti proposte da associazioni ambientaliste riconosciute legalmente.

Sono membri di diritto:

- a) Il Sindaco o il Consigliere da lui delegato che esercita la funzione di Presidente;
- b) Il Comandante provinciale del Corpo dei vigili del fuoco che può farsi rappresentare da un suo delegato.

Sono membri elettivi:

- b) cinque tecnici laureati o diplomati nelle discipline attinenti i compiti della Commissione Edilizia di cui almeno uno non esercitante la libera professione.
- c) due tecnici esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale;
- d) un esponente designato dalle associazioni ambientaliste legalmente riconosciute ed operanti sul territorio regionale;

Le funzioni di Segretario della Commissione Edilizia sono svolte dal Tecnico Comunale.

In caso di assenza del Tecnico Comunale il Sindaco demanderà la funzione di segretario della Commissione Edilizia ad un funzionario comunale anche di livello inferiore.

Il Segretario della Commissione Edilizia non ha diritto al voto.

I membri elettivi durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Comunale e comunque sino alla nomina da parte della Giunta Comunale subentrante.

Il membro eletto è considerato decaduto di diritto qualora risulti assente per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

Il nuovo membro dura in carica quanto sarebbe rimasto in carica quello sostituito.

Art. 16 - Compiti della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è chiamata ad esprimere parere consultivo sulle questioni di carattere edilizio ed urbanistico:

- a) nell'interpretazione e sulle eventuali proposte di modifica del presente Regolamento;
- b) sulle proposte di formazione o di variante degli strumenti urbanistici;
- c) sui progetti di opere soggette a concessione edilizia;
- d) su ogni altra questione per le quali il parere è obbligatorio ovvero quando il Sindaco lo ritenga opportuno.

Per le opere soggette ad autorizzazione edilizia non è richiesto il parere della Commissione Edilizia, salvo che il Sindaco ne ravvisi l'opportunità.

La Commissione Edilizia valuta ed esprime pareri anche in relazione agli aspetti ambientali, architettonici ed estetici, prospettando eventuali alternative e migliorie delle soluzioni dei progetti.

Art. 17 - Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia si riunisce tutte le volte che il Sindaco o il suo delegato lo ritenga necessario.

Art. 16 - Compiti della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è chiamata ad esprimere parere consultivo sulle questioni di carattere edilizio ed urbanistico:

- a) nell'interpretazione e sulle eventuali proposte di modifica del presente Regolamento;
- b) sulle proposte di formazione o di variante degli strumenti urbanistici
- c) sui progetti di opere soggette a concessione edilizia;
- d) su ogni altra questione per le quali il parere è obbligatorio ovvero quando il Sindaco lo ritenga opportuno.

Per le opere soggette ad autorizzazione edilizia non è richiesto il parere della Commissione Edilizia, salvo che il Sindaco ne ravvisi l'opportunità.

La Commissione Edilizia valuta ed esprime pareri anche in relazione agli aspetti ambientali, architettonici ed estetici, prospettando eventuali alternative e migliorie delle soluzioni dei progetti.

Art. 17 - Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia si riunisce tutte le volte che il Sindaco o il suo delegato lo ritenga necessario.

La Commissione Edilizia è convocata dal Funzionario Responsabile del Servizio con invito scritto con preavviso di almeno tre giorni, contenente anche l'elenco delle pratiche in esame.

Per la validità delle riunioni della Commissione Edilizia è necessaria la presenza della metà dei componenti più il Presidente.

Per la validità delle riunioni della Commissione Edilizia Integrata è necessaria la presenza della metà dei componenti più il Presidente ed almeno un componente esperto in materia ambientale.

Le deliberazioni sono validamente espresse con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora la Commissione Edilizia ritenga che si trattino argomenti di particolare importanza, che richiedano una specifica preparazione o dei chiarimenti tecnici, il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni della Commissione Edilizia uno o più esperti oppure i tecnici estensori del progetto in esame, senza diritto di voto.

I progetti possono essere esaminati dalla Commissione Edilizia solo se siano stati istruiti dall'Ufficio Tecnico circa la conformità alle norme urbanistiche, edilizie, a quelle del presente regolamento.

Il parere del Medico d'Igiene Pubblica in materia d'igiene e sanità ove previsto, viene espresso in forma scritta da allegare alla pratica edilizia prima del suo esame da parte della Commissione Edilizia e da citare sull'atto concessorio.

Le pratiche soggette all'esame da parte della Soprintendenza Archeologica e per i Beni A.A.A. e S. vanno prima esaminate in Commissione Edilizia e, unitamente al parere da questa espresso, successivamente spedite alla Soprintendenza.

Qualora la Commissione Edilizia tratti argomenti ai quali sia interessato direttamente o indirettamente uno dei suoi componenti, questi ha l'obbligo di astenersi dall'assistere all'esame e al giudizio degli stessi, dall'allontanamento dalla riunione e dei motivi che lo determinano deve essere dato atto verbale.

Se l'assenza momentanea di un componente per l'esame di una pratica in cui questi è interessato direttamente o indirettamente, va ad incidere sul numero legale delle presenze in Commissione Edilizia, la pratica non potrà essere esaminata per mancanza del numero legale.

I processi verbali delle riunioni sono scritti in appositi registri e devono contenere la motivazione, i voti riportati favorevoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto del parere dato.

I processi verbali vengono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario riporta il parere della Commissione Edilizia sulla domanda esaminata e appone sugli elaborati la dicitura "esaminato dalla C. E. in data...", completandola con la firma del Presidente.

Qualora il Sindaco assuma una decisione difforme dal parere della Commissione Edilizia, deve darne comunicazione alla Commissione Edilizia, con motivazione scritta.

CAPO III°

LA CONCESSIONE EDILIZIA

Art. 18 - Modalità per il rilascio e per il diniego della Concessione Edilizia.

1. La concessione edilizia è rilasciata dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione Edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari.
2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'esame deve svolgersi secondo l'ordine di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla richiesta il responsabile del procedimento cura l'istruttoria redigendo una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie, formulando entro dieci giorni dal termine della scadenza una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.
4. Entro il termine di cui al precedente comma 3, il responsabile del procedimento deve richiedere il parere della Commissione Edilizia e dell'Azienda per i Servizi Sanitari. Qualora questi non si esprimano entro il termine predetto, il responsabile è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al precedente comma 3, specificando per iscritto al Sindaco i motivi per i quali il termine non è stato rispettato.
5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l'organo competente al rilascio della concessione edilizia notifica l'avviso contenente la data in cui la concessione può essere ritirata e l'ammontare del contributo da versare, attinente all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.
6. All'atto del ritiro della concessione vengono versate le quote di contributo per gli oneri di urbanizzazione o vengono statuite le modalità per il versamento rateizzato, secondo lo stato di avanzamento dei lavori e comunque non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere; vengono analogamente statuite le modalità per il versamento rateizzato delle quote di contributo per il costo di costruzione.
7. Nelle ipotesi di corresponsione in più soluzioni l'interessato deve presentare garanzia fideiussoria bancaria o, comunque, garanzia tramite polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

8. Solo successivamente al ritiro della concessione può darsi inizio ai lavori.

9. Decorsi centottanta giorni dalla notifica del Comune per il ritiro, la concessione diviene inefficace di diritto.

10. Il diniego di concessione edilizia è pronunciato dal Sindaco, o dal diverso organo competente previsto dalla statuto comunale, previo parere della commissione edilizia ed è notificato entro sessanta giorni dalla richiesta, corredata dalla completa documentazione prevista nel presente regolamento edilizio.

11. Scaduto il termine previsto al comma 5 senza che sia notificato l'avviso di cui allo stesso comma o il diniego di cui al comma 10, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

Art. 19 - Pubblicità della Concessione Edilizia.

1. Dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio da attuarsi entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 5 dell'art. 18 per un periodo di giorni quindici.

2. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

3. Gli interessati a proporre il ricorso contro il rilascio della concessione edilizia possono prenderne visione ed estrarre copia degli atti di progetto.

Art. 20 - Il silenzio-assenso sulla richiesta di atto concessorio.

1. La domanda di concessione edilizia, corredata dalla completa documentazione prevista dal presente regolamento edilizio s'intende accolta qualora entro novanta giorni non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. L'interessato che intenda avvalersi delle facoltà previste dal presente articolo, alla scadenza del termine fissato dal precedente comma deve provvedere ad inviare la relativa comunicazione al Comune, previa corresponsione del contributo previsto per gli oneri di urbanizzazione e di costruzione, calcolato in via provvisoria dal richiedente stesso e salvo conguaglio successivo in base alle successive determinazioni degli organi comunali.

3. Alla comunicazione di cui al precedente comma è allegata la dichiarazione dell'interessato, asseverata dal progettista, attestante la conformità del progetto alle previsioni urbanistiche vigenti ed adottate. La comunicazione è soggetta alle stesse forme di pubblicità stabilite per la concessione edilizia di cui al precedente art. 19.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per gli interventi da attuare su aree edificabili direttamente o già dotate di strumento urbanistico attuativo.

5. Le concessioni edilizie assentite nei modi previsti dai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere annullate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2; il Sindaco deve precedentemente indicare agli interessati gli elementi progettuali od esecutivi che risultino in contrasto con la normativa urbanistica, assegnando un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per provvedere alle modifiche richieste.

6. In caso di annullamento della concessione trovano applicazione le sanzioni previste dalla Legge.

7. Al fine di comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla realizzazione degli interventi, assentita dal presente articolo, tiene luogo della concessione edilizia una copia della domanda presentata al Comune per ottenere i suddetti provvedimenti nonché degli atti di cui al comma 2 e 3.

Art. 31 - Validità, rinnovo, decadenza e annullamento della Concessione Edilizia.

1. Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di notifica di cui al comma 2 dell'art. 14; il termine di ultimazione, entro il quale deve essere chiesto il certificato di abitabilità o agibilità, non deve essere superiore a tre anni, decorrenti dall'effettuato inizio, e può essere prorogato con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano intervenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

3. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione di particolari caratteristiche climatiche della località, della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

4. Il mancato inizio o la mancata ultimazione dei lavori nei termini indicati nella concessione non comporta l'inefficacia di diritto dello stesso, che deve essere pronunciato dal Sindaco.

5. I lavori si intendono iniziati allorché le operazioni di scavo, per le nuove costruzioni, o di rimozione, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, risultano avviate al punto che possa essere constatata l'effettiva realizzazione di parte del progetto autorizzato.

6. Relativamente alle opere realizzate al rustico entro il termine di validità della concessione, l'interessato ha diritto al rilascio della concessione per la realizzazione delle opere di completamento e di finitura; in tal caso si prescinde dal termine di cui al comma 2, relativamente alla richiesta di abitabilità od agibilità.

7. La concessione è annullata quando:

- a) risulti in contrasto con leggi, norme e prescrizioni urbanistiche o edilizie
- b) sussistano vizi sia nel procedimento di formazione della concessione, sia nei contenuti tecnici della concessione.

Nei casi di annullamento della concessione edilizia, qualora non sia possibile rimuovere i vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il Sindaco applica le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 23 - Il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria.

1. Il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione in sanatoria o presentare la denuncia in sanatoria, quando l'intervento eseguito è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non contrastano con quelli adottati sia al momento dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda.
2. La richiesta di sanatoria da parte dell'interessato, dovrà comunque pervenire entro la data di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire e fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per gli altri casi.
3. Sulla richiesta di concessione in sanatoria il Sindaco si pronuncerà entro sessanta giorni.
4. Scaduto tale termine, l'interessato potrà ricorrere contro il silenzio-rifiuto.
5. La richiesta di concessione in sanatoria sospende l'avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l'applicazione delle sanzioni.
6. Il rilascio della concessione in sanatoria, è subordinato al pagamento, a titolo d'oblazione, del tributo di concessione in misura doppia, ovvero nei casi di congruità della concessione, in misura singola e comunque in misura non inferiore al minimo previsto per legge.
7. Nella somma da corrispondere a titolo d'oblazione di cui al precedente comma, è compreso il contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazioni e del costo di costruzione.
8. Detta somma è versata al Comune ai sensi dell'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
9. Per i casi di parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione e comunque in misura non inferiore al minimo previsto per legge.

Art. 23 - Soggetti legittimati a presentare la domanda di Concessione.

È legittimato a richiedere la concessione edilizia il proprietario dell'immobile, l'usufruttuario ed il superficiario vitalizio con assenso del nudo proprietario, l'enfiteuta, il comproprietario (in caso di proprietà indivisa con istanza di tutti i comproprietari), coloro che sono stati ammessi nel possesso dell'immobile con provvedimento della Pubblica Amministrazione.

Art. 24 - Titolarità e voltura della Concessione Edilizia

La concessione ha carattere personale ed è valida esclusivamente per la persona, sia essa fisica che giuridica, alla quale è intestata.

Gli eredi o gli aventi causa del titolare la concessione o l'autorizzazione, possono richiedere la voltura dell'intestazione al Sindaco, il quale, accertata la legittimità, provvede alla relativa voltura, citando nell'atto concessorio la motivazione e la documentazione presentata a prova.

La voltura della concessione non è sottoposta al contributo concessorio, non modifica i termini di validità (inizio e ultimazione lavori) e di decadenza previsti nell'originaria concessione.

Art. 25 - La domanda di Concessione e la sua presentazione

La domanda, salvo esenzioni previste per legge, deve essere redatta in bollo ed indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal soggetto legittimato.

Unitamente alla domanda deve essere prodotta la documentazione comprovante la legittimità del titolare a richiedere la concessione.

La domanda dovrà contenere:

- a) il nome, il cognome, il domicilio, il codice fiscale e la firma del richiedente; ove il richiedente sia persona giuridica deve essere prodotta idonea documentazione pubblica da cui risulti la natura, la sede ed il rappresentante legale, sotto forma di copia di atto legale o autocertificazione;
- b) il nome, il cognome, il domicilio fiscale, il numero di codice fiscale e la firma del progettista e del calcolatore delle eventuali opere strutturali, i quali devono essere abilitati all'esercizio della professione nel territorio dello stato, nei casi e nei limiti assegnati dall'attività professionale;
- c) l'ubicazione delle opere di cui si richiede la concessione;
- d) l'impegno a comunicare prima dell'inizio dei lavori le generalità ed il numero di codice fiscale del Direttore dei Lavori e del Costruttore e l'impegno a comunicare altresì entro otto giorni eventuali cambiamenti pena l'immediata sospensione dei lavori in caso d'inadempienza;
- e) l'impegno a depositare prima dell'inizio dei lavori, presso l'Ufficio Tecnico la documentazione riguardante il deposito presso l'Ente preposto del progetto delle eventuali opere strutturali, della documentazione tecnica relativa al consumo energetico, il progetto dell'impianto elettrico e, unitamente alla certificazione di ultimazione lavori e alla richiesta di agibilità-abitabilità il progetto dell'impianto termico.

La domanda potrà contenere l'eventuale impegno a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale della quota dovuta del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, con le modalità e garanzie stabilite dall'Amministrazione.

Art. 26 - Documentazione a corredo della domanda di Concessione.

La domanda di concessione deve essere corredata dai seguenti elaborati, tutti in duplice copia di cui una regolarmente bollata:

- 1) Planimetria catastale relativa alla zona interessata dalle opere, riportante le attuali consistenze nel raggio di almeno 150 metri, con scala non inferiore a 1:2000;
- 2) Estratto dello strumento urbanistico generale e/o attuativo relativo alla zona interessata dall'opera;
- 3) Il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco se previsto dalle disposizioni di legge in materia;
- 4) Per le aree e le opere soggette ad altri vincoli, servitù ed autorizzazioni, i relativi permessi e nulla-osta;
- 5) Il certificato catastale aggiornato relativo all'area di intervento, oppure copia dell'atto d'acquisto, di divisione, donazione ecc., oppure autocertificazione così come previsto nelle forme di legge;
- 6) La scheda statistica contenente i dati analitici da cui risultino le caratteristiche dimensionali, tipologiche e costruttive dell'intervento;
- 7) La relazione tecnica-illustrativa a descrizione dell'opera, della sua destinazione d'uso, del sistema costruttivo, degli impianti tecnologici, dei materiali di rifinitura e di ogni altra informazione utile a definire esattamente l'intervento di progetto;
- 8) I disegni atti a descrivere elementi generali e particolari, le dimensioni e la natura dell'opera;
- 9) L'eventuale autorizzazione di passi carrai se l'intervento è adiacente alla pubblica via fuori dei centri abitati (strade statali o provinciali).

10) Il progetto delle eventuali opere strutturali comprensive dell'indagine geologica e geotecnica, se necessaria, redatti in conformità alle Leggi e Regolamenti vigenti;

11) Il progetto e relazione esplicative per il superamento delle barriere architettoniche di cui alla L. 13/1989;

In particolare per il precedente punto 8, per le diverse tipologie d'intervento si prescrivono i seguenti elaborati:

Nuova realizzazione, ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione edilizia, risanamento e restauro conservativo non riguardanti il recupero abitativo.

- a) planimetria-rilievo in scala 1:200 dell'opera d'intervento indicante l'area di pertinenza urbanistica, l'orientamento, le principali quote piani-altimetriche, le costruzioni e le proprietà confinanti, l'ubicazione e la larghezza degli accessi carrai e pedonali, la sistemazione quotata degli spazi scoperti, la sistemazione delle aree di parcheggio, la costruzione di progetto, le distanze dai confini di proprietà, le distanze dalle costruzioni confinanti e limitrofe, le reti tecnologiche esistenti e gli allacciamenti previsti;
- b) piante quotate in scala 1:50 della costruzione di progetto, relative a tutti i piani anche non abitabili e alla copertura, indicanti la destinazione d'uso e la superficie di tutti i vani e accessori, i volumi tecnici, le aperture, gli scanichi, le canne fumarie e i camini, gli apparecchi igienici;
- c) prospetti esterni di tutte le fronti della costruzione di progetto, estesa agli edifici confinanti, in scala 1:50, indicanti i materiali da impiegare, i colori delle facciate esterne, il profilo altimetrico del terreno;
- d) sezioni, trasversali e longitudinali, della costruzione in progetto in scala 1:50, indicanti le altezze nette dei piani, l'altezza complessiva della costruzione, lo spessore dei solai, la profondità degli aggetti, terrazze, gronde, linte e ogni altra parte sporgente della costruzione, i volumi tecnici;
- e) nel caso di costruzioni da realizzare in aderenza ad altri fabbricati, sarà necessario allegare una documentazione fotografica atta a documentare la situazione esistente e gli interventi proposti;
- f) è gradito il deposito di C.D. ai fini di una archiviazione informatica;

Relativamente ai progetti di ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, dovranno essere indicati gli elementi e le parti da conservare, (demolizioni in giallo) e di (nuova costruzione in rosso), nei disegni delle piante, sezioni e prospetti.

Cambiamenti di destinazione d'uso

La documentazione grafica da presentare è la medesima di quella indicata nel punto precedente.

I disegni delle piante dell'edificio interessato dovranno indicare le destinazioni d'uso esistenti e di progetto.

La scheda statistica dovrà documentare la compatibilità del cambiamento di destinazione d'uso con le norme dei vigenti strumenti urbanistici e con quelle di legge.

Opere di urbanizzazione primaria

a) planimetria riportante l'area dell'intervento, in scala non inferiore a 1:1000 con l'indicazione dell'orientamento, delle principali quote piani-altimetriche, del tracciato di progetto, delle proprietà e degli edifici interessati e di ogni altro elemento necessario all'individuazione delle caratteristiche dell'opera;

- b) piante, profili e sezioni quotate, in scala adeguata, delle reti e dei manufatti di progetto,
- c) la relazione geologica e geotecnica relativa ai terreni interessati all'intervento, quando richiesta dalle caratteristiche del progetto.

Impianti sportivi e relativa attrezzatura

a) una planimetria dell'area di intervento, in scala 1:200, rilevata e riferita anche ad un congruo intorno, dalla quale debbono risultare la sistemazione quotata degli spazi a terra, l'individuazione delle connessioni e degli accessi carrai, lo schema delle reti tecnologiche,

b) piante, prospetti e sezioni quotate in scala 1:200, degli edifici e manufatti di progetto.

Altri tipi di opere ed attività

a) planimetria dell'area d'intervento, in scala 1:200, rilevata e riferita anche ad un congruo intorno, dalla quale risultino gli elementi necessari alla individuazione delle caratteristiche dell'opera;

b) piante, prospetti, sezioni-tipo in scala adeguata, degli eventuali manufatti di progetto.

Art. 27 - Onerosità della Concessione Edilizia

1. Il rilascio della concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, determinati con le modalità di legge e dall'Amministrazione.

2. A scomputo totale o parziale della quota dovuta per oneri di urbanizzazione, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e garanzie stabilite dal Comune.

3. Nell'ambito dell'applicazione del presente articolo, vanno osservate pure le norme generali previste dall'art. 8 relative al regime autorizzativo.

Art. 28 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

1. Le opere di urbanizzazione si suddividono in

a) opere di urbanizzazione primaria

- 1) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- 2) spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
- 3) nuclei elementari di verde;
- 4) rete fognaria;
- 5) rete idrica;
- 6) illuminazione pubblica.

- 7) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- 8) rete telefonica;
- 9) rete di distribuzione del gas.

b) opere di urbanizzazione secondarie:

- 1) strade di quartiere e scorrimento;
- 2) asili nido e scuole materne;
- 3) scuole dell'obbligo;
- 4) chiese ed altri edifici religiosi;
- 5) impianti sportivi di quartiere;
- 6) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- 7) aree verdi di quartiere.

Art. 29 - Determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione

1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione, relativi alle opere di cui all'art. 25, è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale con riferimento a tabelle parametriche approvate dalla Regione con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. Il decreto di cui al precedente comma può prevedere la corresponsione degli oneri di urbanizzazione all'atto del rilascio dell'autorizzazione per il mutamento d'uso in diversa categoria, secondo quanto prescritto dalla legge.

Art. 30 - Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione

1. Il valore unitario da porre a base del calcolo per la determinazione del costo di costruzione è stabilito, con riferimento alle destinazioni d'uso di cui all'art. 5, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. La determinazione di cui al comma definisce anche il sistema automatico di aggiornamento ed adeguamento del costo unitario.
3. L'aliquota per la determinazione del contributo sul costo di costruzione, da porsi a carico delle singole concessioni edilizie, viene determinato dalla Regione, in funzione della destinazione ed ubicazione delle costruzioni, con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
4. Nella determinazione di cui al comma 3, relativamente all'aliquota per le costruzioni od impianti destinati ad attività industriali od artigianali dirette alla trasformazione di beni o di servizi, deve farsi riferimento anche alle spese necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove non siano già a carico del concessionario.

Art. 31 - Concessione gratuita

1. Il contributo di cui all'art. 24, comma 1 non è dovuto:

- a) per le opere agricole da realizzarsi in zona agricola;
- b) per le residenze in zona agricola in funzione della conduzione del fondo e per le esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
- c) per le modifiche di destinazione d'uso in residenziali nelle zone omogenee A e B;
- d) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali;
- e) per ampliamenti di edifici unifamiliari in misura complessiva non superiore al 20% del volume imponibile esistente all'atto del primo ampliamento medesimo;
- f) per la realizzazione di impianti pubblici, attrezzature e opere pubbliche;
- g) per la realizzazione di impianti, attrezzature, e opere di interesse generale, in quanto soddisfacenti ad un interesse della collettività e rientranti nelle istituzionali competenze degli enti realizzatori;
- h) per le attrezzature sportive da realizzare da privati in zona a tale fine destinata dallo strumento urbanistico;
- i) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- l) per la realizzazione di parcheggi privati;
- m) per gli interventi di cui all'art. 3 comma e.

Art. 32 - Concessione convenzionata

1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, non è previsto il pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione, qualora il concessionario s'impegna ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati tramite la convenzione appositamente approvata dal Comune ed uniformata alla convenzione tipo emanata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

2. La riduzione del contributo di cui al precedente comma si applica, altresì, nel caso in cui le concessioni riguardino opere dirette a realizzare da parte dei concessionari la propria prima abitazione le cui caratteristiche siano rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti norme legislative e amministrative.

3. L'applicazione della riduzione del contributo, prevista dal comma 2, è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo mediante il quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Qualora non vi adempia, l'interessato decade dal beneficio, previsto al comma 1, ed il Comune è tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al tasso legale.

Art. 33 - Area di pertinenza urbanistica

1. L'area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l'area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria.

2. Al fine di cui al comma 1., può essere vincolata un'area non adiacente all'area di insidenza della costruzione, anche sita nel territorio di un Comune diverso, avente la medesima classificazione quale zona omogenea, purché funzionalmente contigua, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.
3. Nel caso in cui siano vincolate aree situate nel territorio di un Comune diverso, il Comune competente al rilascio della Concessione Edilizia è tenuto a comunicare ai Comuni interessati, prima del rilascio della medesima, l'iscrizione del vincolo di pertinenza urbanistica riferito alle aree ricadenti nel territorio dei Comuni stessi. I Comuni predetti sono tenuti ad iscrivere tale vincolo di pertinenza urbanistica e a darne comunicazione o a formulare eventuali osservazioni, nel termine di quindici giorni al Comune competente, al fine del rilascio della Concessione.
4. Nella Concessione Edilizia vengono menzionate le particelle catastali vincolate ad aree di pertinenza urbanistica.
5. L'entrata in vigore di normativa urbanistica, che consenta un indice di fabbricabilità fondiaria più elevato, comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti a quelle necessarie per il rispetto dell'indice suddetto.

CAPO IV°

L'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

E

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN PRECARIO

Art. 34 - Modalità per il rilascio e per il diniego della Autorizzazione Edilizia.

1. La autorizzazione edilizia è rilasciata dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere dell'Azienda per i servizi sanitari se previsto e quello della Commissione Edilizia se richiesto dal Sindaco.
2. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'esame deve svolgersi secondo l'ordine di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla richiesta il responsabile del procedimento cura l'istruttoria redigendo una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie, formulando entro dieci giorni dal termine della scadenza una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.
4. Entro il termine di cui al precedente comma 3, il responsabile del procedimento deve richiedere il parere, se previsto, della Commissione Edilizia e dell'Azienda per i Servizi Sanitari. Qualora questi non si esprimano entro il termine predette, il responsabile è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al precedente comma 3, specificando per iscritto al Sindaco i motivi per i quali il termine non è stato rispettato.
5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l'organo competente al rilascio della autorizzazione edilizia notifica l'avviso contenente la data in cui l'autorizzazione può essere ritirata.
6. Solo successivamente al ritiro dell'autorizzazione può darsi inizio ai lavori.
7. Decorsi centottanta giorni dalla notifica del Comune per il ritiro, la autorizzazione diviene inefficace di diritto.

8. Il diniego di autorizzazione edilizia è pronunciato dal Sindaco, o dal diverso organo competente previsto dallo statuto comunale, ed è notificato entro sessanta giorni dalla richiesta, corredata dalla completa documentazione prevista nel presente regolamento edilizio.

9. Scaduto il termine previsto ai commi 2 e 3 senza che sia notificato l'avviso di cui al comma 2 o il diniego di cui al comma 5, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

Art. 35 - Pubblicità della Autorizzazione Edilizia

1. Dell'avvenuto rilascio della autorizzazione edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio da attuarsi entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 2 dell'art. 34.

2. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

3. Gli interessati a proporre il ricorso contro il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia possono prenderne visione ed estrarre copia degli atti di progetto.

Art. 36 - Il silenzio-assenso sulla richiesta di atto autorizzativo.

1. La domanda di autorizzazione edilizia, corredata dalla completa documentazione prevista dal presente regolamento edilizio s'intende accolta qualora entro novanta giorni non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. L'interessato che intenda avvalersi del presente articolo, alla scadenza del termine fissato dal comma 1, deve provvedere ad inviare la relativa comunicazione al Sindaco.

3. Alla comunicazione di cui al precedente comma è allegata la dichiarazione dell'interessato, asseverata dal progettista, attestante la conformità del progetto alle previsioni urbanistiche vigenti ed adottate. La comunicazione è soggetta alle stesse forme di pubblicità stabilite per la autorizzazione edilizia di cui al precedente art. 35.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per gli interventi da attuare su aree edificabili direttamente o già dotate di strumento urbanistico attuativo.

5. Le autorizzazioni edilizie assentite nei modi previsti dai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere annullate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2; il Sindaco deve precedentemente indicare agli interessati gli elementi progettuali ed esecutivi che risultino in contrasto con la normativa urbanistica, assegnando un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per provvedere alle modifiche richieste.

6. In caso di annullamento della autorizzazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla Legge.

7. Al fine di comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla realizzazione degli interventi, assentita dal presente articolo, tiene luogo della autorizzazione edilizia una copia della domanda presentata al Comune per ottenere i suddetti provvedimenti nonché degli atti di cui al comma 2 e 3.

Art. 37 - Validità, rinnovo, decadenza e annullamento della Autorizzazione Edilizia

(con esclusione degli interventi compresi all'art.4 comma 1 e 2)

1. Nell'atto di autorizzazione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione lavori.
2. Il termine per l'inizio lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di notifica di cui al comma 2 dell'art. 14; il termine di ultimazione, entro il quale deve essere richiesto il certificato di abitabilità o agibilità, non può essere superiore a due anni, decorrenti dall'effettivo inizio, e può essere prorogato con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
3. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione di particolari caratteristiche climatiche della località, della mole di lavoro da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive.
4. Il mancato inizio o la mancata ultimazione dei lavori nei termini indicati nell'autorizzazione, comportano l'inefficacia di diritto della stessa.
5. I lavori s'intendono iniziati allorché possa essere constatata l'effettiva realizzazione di parte del progetto autorizzato.
6. Relativamente alle opere realizzate al rustico entro il termine di validità dell'autorizzazione, l'interessato ha diritto al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione delle opere di completamento e finitura, prescindendo nel caso, dai termini di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 38 - Soggetti legittimati a presentare la domanda di Autorizzazione

E' legittimato a richiedere l'autorizzazione edilizia il proprietario dell'immobile, usufruttuario ed il superficiario vitalizio con assenso del nudo proprietario, l'enfiteuta, il comproprietario (in caso di proprietà indivisa con istanza di tutti i comproprietari), coloro che sono stati ammessi nel possesso dell'immobile con provvedimento della Pubblica Amministrazione.

Art. 39 - Titolarità e voltura dell'Autorizzazione

L'autorizzazione hanno carattere personale e sono valide esclusivamente per la persona, sia essa fisica che giuridica, alla quale è intestata.

Gli eredi o gli aventi causa del titolare l'autorizzazione, possono richiedere la voltura dell'intestazione al Sindaco, il quale, accertata la legittimità, provvede alla relativa voltura, citando nell'atto concessorio la motivazione e la documentazione presentata a prova.

La voltura dell'autorizzazione non modifica i termini di validità (inizio e ultimazione lavori) e di decadenza previsti nell'originaria autorizzazione.

Art. 40 - La domanda di Autorizzazione e sua presentazione.

La domanda, salvo esenzioni previste per legge, deve essere redatta in bollo ed indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal soggetto legittimato.

Unitamente alla domanda deve essere prodotta la documentazione comprovante la legittimità del titolare a richiedere la concessione.

La domanda dovrà contenere:

- a) il nome, il cognome, il domicilio, il codice fiscale e la firma del richiedente; ove il richiedente sia persona giuridica deve essere prodotta idonea documentazione pubblica da cui risulti la natura, la sede ed il rappresentante legale, sotto forma di copia di atto legale o autocertificazione;
- b) il nome, il cognome, il domicilio fiscale, il numero di codice fiscale e la firma del progettista e del calcolatore delle eventuali opere strutturali, i quali devono essere abilitati all'esercizio della professione nel territorio dello stato, nei casi e nei limiti assegnati dall'attività professionale;
- c) l'ubicazione delle opere di cui si richiede la concessione;
- d) l'impegno a comunicare prima dell'inizio dei lavori le generalità ed il numero di codice fiscale del Direttore dei Lavori e del Costruttore e l'impegno a comunicare altresì entro otto giorni eventuali cambiamenti pena l'immediata sospensione dei lavori in caso d'inadempienza;
- e) l'impegno a depositare prima dell'inizio dei lavori, presso l'Ufficio Tecnico la documentazione riguardante il deposito presso l'Ente preposto del progetto delle eventuali opere strutturali, della documentazione tecnica relativa al consumo energetico, il progetto dell'impianto elettrico e, unitamente alla certificazione di ultimazione lavori e alla richiesta di agibilità-abitabilità il progetto dell'impianto termico.

La domanda potrà contenere l'eventuale impegno a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale della quota dovuta del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, con le modalità e garanzie stabilite dall'Amministrazione.

Art. 41 - Documentazione a corredo della domanda di Autorizzazione.

La domanda di concessione deve essere corredata dai seguenti elaborati, tutti in duplice copia di cui una regolarmente bollata.

- 1) Planimetria catastale relativa alla zona interessata dalle opere, riportante le attuali consistenze nel raggio di almeno 150 metri, con scala non inferiore a 1:2000;
- 2) Estratto dello strumento urbanistico generale e/o attuativo relativo alla zona interessata dall'opera;
- 3) Il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco se previsto dalle disposizioni di legge in materia;
- 4) Per le aree e le opere soggette ad altri vincoli, servitù ed autorizzazioni, i relativi permessi e nulla-osta;

- 5) Il certificato catastale aggiornato relativo all'area di intervento, oppure copia dell'atto d'acquisto, di divisione, donazione ecc., oppure autocertificazione così come previsto nelle forme di legge;
- 6) La scheda statistica contenente i dati analitici da cui risultino le caratteristiche dimensionali, tipologiche e costruttive dell'intervento;
- 7) La relazione tecnica-illustrativa a descrizione dell'opera, della sua destinazione d'uso, del sistema costruttivo, degli impianti tecnologici, dei materiali di rifinitura e di ogni altra informazione utile a definire esattamente l'intervento di progetto;
- 8) I disegni atti a descrivere elementi generali e particolari, le dimensioni e la natura dell'opera;
- 9) L'eventuale autorizzazione di passi carrai se l'intervento è adiacente alla pubblica via fuori dei centri abitati (strade statali o provinciali);
- 10) Il progetto delle eventuali opere strutturali comprensive dell'indagine geologica e geotecnica, se necessarie, redatti in conformità alle Leggi e Regolamenti vigenti;
- 11) Il progetto e relazione esplicative per il superamento delle barriere architettoniche di cui alla L. 13/1989;

In particolare per il precedente punto 8, per le diverse tipologie d'intervento si prescrivono i seguenti elaborati:

Nuova realizzazione, ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione edilizia, risanamento e restauro conservativo non riguardanti il recupero abitativo.

a) planimetria-rilievo in scala 1:200 dell'opera d'intervento indicante l'area di pertinenza urbanistica, l'orientamento, le principali quote piani-altimetriche, le costruzioni e le proprietà confinanti, l'ubicazione e la larghezza degli accessi carrai e pedonali, la sistemazione quotata degli spazi scoperti, la sistemazione delle aree di parcheggio, la costruzione di progetto, le distanze dai confini di proprietà, le distanze dalle costruzioni confinanti e limitrofe, le reti tecnologiche esistenti e gli allacciamenti previsti;

b) piante quotata in scala 1:50 della costruzione di progetto, relative a tutti i piani anche non abitabili e alla copertura, indicanti la destinazione d'uso e la superficie di tutti i vani e accessori, i volumi tecnici, le aperture, gli scarichi, le canne fumarie e i camini, gli apparecchi igienici;

c) prospetti esterni di tutte le fronti della costruzione di progetto, estesi agli edifici confinanti, in scala 1:50, indicanti i materiali da impiegare, i colori delle facciate esterne, il profilo altimetrico del terreno;

d) sezioni, trasversali e longitudinali, della costruzione in progetto in scala 1:50, indicanti le altezze nette dei piani, l'altezza complessiva della costruzione, lo spessore dei solai, la profondità degli aggetti, terrazze, gronde, linde e ogni altra parte sporgente della costruzione, i volumi tecnici;

e) nel caso di costruzioni da realizzare in aderenza ad altri fabbricati, sarà necessario allegare una documentazione fotografica atta a documentare la situazione esistente e gli interventi proposti;

f) è gradito il deposito di C.D. ai fini di una archiviazione informatica;

Relativamente ai progetti di ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, dovranno essere indicati gli elementi e le parti da conservare, (demolizioni in giallo) e di (nuova costruzione in rosso), nei disegni delle piante, sezioni e prospetti.

Cambiamenti di destinazione d'uso

La documentazione grafica da presentare è la medesima di quella indicata nel punto precedente.

I disegni delle piante dell'edificio interessato dovranno indicare le destinazioni d'uso esistenti e di progetto.

La scheda statistica dovrà documentare la compatibilità del cambiamento di destinazione d'uso con le norme dei vigenti strumenti urbanistici e con quelle di legge.

Opere di urbanizzazione primaria

- a) planimetria riportante l'area dell'intervento, in scala non inferiore a 1:1000 con l'indicazione dell'orientamento, delle principali quote plani-altimetriche, del tracciato di progetto, delle proprietà e degli edifici interessati e di ogni altro elemento necessario all'individuazione delle caratteristiche dell'opera;
- b) piante, profili e sezioni quotate, in scala adeguata, delle reti e dei manufatti di progetto.
- c) la relazione geologica e geotecnica relativa ai terreni interessati all'intervento, quando richiesto dalle caratteristiche del progetto

Impianti sportivi e relativa attrezzatura

- a) una planimetria dell'area di intervento, in scala 1:200, rilevata e riferita anche ad un congruo intorno, dalla quale debbono risultare la sistemazione quotata degli spazi a terra, l'individuazione delle connessioni e degli accessi carrai, lo schema delle reti tecnologiche;
- b) piante, prospetti e sezioni quotate in scala 1:200, degli edifici e manufatti di progetto.

Altri tipi di opere ed attività

- a) planimetria dell'area d'intervento, in scala 1:200, rilevata e riferita anche ad un congruo intorno, dalla quale risultino gli elementi necessari alla individuazione delle caratteristiche dell'opera;
- b) piante, prospetti, sezioni-tipo in scala adeguata, degli eventuali manufatti di progetto.

Art. 62 - Autorizzazione Edilizia in Precario

1. Possono essere autorizzati direttamente dal Sindaco a titolo precario gli interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, benché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici approvati od adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili.
2. All'autorizzazione deve essere apposta una specifica clausola che determini il periodo di validità dell'atto nel massimo di un anno, prorogabile, per comprovati motivi, per non più di due volte.
3. La facoltà prevista al comma 1 si esercita tenuto presente l'assetto territoriale interessato dall'intervento ed i riflessi che sul medesimo possono prodursi, anche sul piano della tutela dell'ambiente e del paesaggio.
4. L'autorizzazione in precario può essere motivatamente revocata senza indennizzo, prima della scadenza del termine finale di validità, per comprovati motivi di pubblico interesse.
5. Nel caso in cui alla scadenza dell'atto, ovvero nel caso di revoca del medesimo, il titolare dell'autorizzazione non provveda alla demolizione dell'opera e al ripristino dello stato dei luoghi si applicano le sanzioni previste per legge.

6. Il periodo di validità delle autorizzazioni relative alla realizzazione di opere provvisorie di cantiere è pari a quello degli atti relativi alla realizzazione dell'opera principale, al quale vanno aggiunti 180 giorni. Tale periodo è altresì corrispondente al periodo di validità degli atti abilitativi alla realizzazione o al recupero delle opere pubbliche, il termine di validità delle autorizzazioni a titolo precario delle opere necessarie per la continuazione dell'esercizio di pubbliche funzioni, svolte negli edifici da sostituire o recuperare.
7. I titolari alla richiesta dell'atto autorizzativo in precario sono quelli descritti al precedente art. 38.
8. La documentazione a corredo della domanda è quella prevista al precedente art. 41.
9. L'autorizzazione in precario può essere rilasciata, per il suo periodo di durata massima, per una sola volta sullo stesso sedime, comprendendo in questa individuazione anche eventuali e successive derivate frazionarie.

CAPO V°

LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

Art. 43 - Interventi soggetti a denuncia di inizio attività

1. La denuncia di inizio attività è effettuata dai soggetti proprietari degli immobili o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto ad eseguire le opere denunciate.

2. I lavori possono essere intrapresi mediante denuncia ove sussistano le seguenti condizioni:

a) Gli immobili interessati non siano compresi nei parchi naturali regionali o nelle riserve naturali regionali e non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;

b) Per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 4, commi 2 e 3, lettere c) d) e) f) ed h) e per quelli di cui ai commi 4, 5 e 6 gli immobili interessati non siano compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali

c) Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e volumetrici, non cambino le destinazioni d'uso e le categorie edilizie, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia.

3. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al Comune la data di ultimazione lavori.

4. La denuncia di inizio attività va presentata almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata da una relazione, a firma di un tecnico abilitato alla progettazione, nonché degli opportuni elaborati progettuali, che asseveri il rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, nonché la conformità agli strumenti urbanistici approvati o adottati ed al presente Regolamento Edilizio. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

5. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità a norma del codice penale con le conseguenze derivanti in caso di dichiarazioni mendaci.

6. In caso di denuncia, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni, tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto presentato per comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.

7. Se entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il Sindaco notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia alle autorità competenti. Gli aventi titolo hanno comunque la facoltà di presentare una nuova denuncia di inizio attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacenti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni o, ove necessario, dei nulla-osta, pareri assenti ecc., oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione

8. Copia della denuncia di accatastamento, ove necessario, va inviata al Comune.

CAPO VI

PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI COMUNALI

Art. 44 - Finalità

Al fine di favorire l'organica attuazione dei Piani Regolatori Generali Comunali, i Comuni provvedono alla formazione di appositi Piani Regolatori Particolareggiati Comunali di iniziativa pubblica o privata.

Il P.R.P.C. può anche contenere modifiche alle previsioni del P.R.G.C. purché ne vengano rispettati gli obiettivi e le strategie.

L'osservanza di tali condizioni deve essere asseverata dal progettista incaricato della redazione del Piano.

L'adozione, pubblicazione ed approvazione del PRPC ecc. dovranno attenersi alle prescrizioni legislative in vigore.

Art. 45 - Contenuti

Il P.R.P.C. deve contenere:

- a) la delimitazione delle aree interessate al piano;
- b) la determinazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e, se di iniziativa pubblica, l'eventuale individuazione dei comparti edificatori costituenti unità minime d'intervento;
- c) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi con le relative eventuali indicazioni planivolumetriche;
- d) per i soli P.R.P.C. d'iniziativa pubblica, l'indicazione delle aree e degli edifici da espropriare che risultino indispensabili per assicurare il raggiungimento del piano;
- e) il programma concernente le fasi ed i tempi di attuazione degli interventi previsti e, se di iniziativa pubblica, una relazione economica sui principali fattori di costo degli interventi medesimi.

Art. 46 - Elementi e documentazione

Il P.R.P.C. è costituito dai seguenti elementi e documentazione in da presentare in cinque copie:

- a) (se d'iniziativa privata), dalla domanda dei proprietari dei fondi interessati o contermini che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti delle aree e degli edifici compresi nell'ambito predetto;
- b) una relazione illustrativa che, facendo riferimento alle ricerche e agli studi svolti in via preliminare per la realizzazione del piano particolareggiato, ne fissi gli obiettivi ed i criteri informativi del piano, espliciti i contenuti dello stesso, se d'iniziativa pubblica ne illustri la previsione di massima delle spese occorrenti per la sua realizzazione e delinca i tempi previsti per l'attuazione, indichi anche le priorità;
- c) le rappresentazioni grafiche in numero e in scala opportuna sufficienti a rappresentare i contenuti del piano nonché per assicurare l'efficacia dei suoi contenuti;
- d) le norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche, le direttive ed i criteri metodologici per l'attuazione degli interventi in esso previsti;
- e) gli elenchi catastali degli edifici e delle aree per l'esecuzione del piano.
- f) se d'iniziativa privata: proposta di uno schema di convenzione.

Art. 47 - Proposta di convenzione

La proposta di convenzione di cui all'articolo precedente deve contenere:

- a) l'impegno a realizzare gli interventi di urbanizzazione previsti dal P.R.P.C.
- b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle urbanizzazioni secondarie nei limiti di cui al successivo punto c).
- c) l'assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di quota parte delle opere di urbanizzazione secondarie relative al piano o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi. La quota è determinata in base a criteri da stabilire con delibera di consiglio comunale in relazione all'entità ed alle caratteristiche del piano;
- d) i termini entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione.

Art. 48 - Presentazione ed esame della domanda

La domanda di autorizzazione, corredata dalla documentazione richiesta, deve essere presentata al Sindaco.

Essa viene esaminata preventivamente dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Commissione Edilizia Comunale.

Se la domanda risulta meritevole di autorizzazione, il Sindaco successivamente la sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale.

Se la domanda viene respinta, il Sindaco ne dà comunicazione scritta agli interessati.

CAPO VII°

L'ESECUZIONE DELLE OPERE - CERTIFICATI DI DESTINAZIONE

URBANISTICA

Art. 49 - Richiesta e consegna dei punti fissi

Il titolare della concessione o autorizzazione, prima di iniziare i lavori, deve richiedere al Sindaco che venga eseguita la ricognizione dell'area per stabilire i punti fissi di linea e di livello della costruzione e la linea di confine con eventuali spazi pubblici.

Le operazioni sono eseguite da personale del Comune oppure messo a disposizione dal titolare della concessione sotto la direzione di un funzionario tecnico comunale.

Delle operazioni è redatto un verbale che viene sottoscritto dalle parti.

Nell'esecuzione delle opere il titolare della concessione o autorizzazione deve attenersi ai punti fissi di linea e di livello che gli verranno comunicati entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare della concessione è tenuto a contrassegnare, mediante segnalazioni e picchettatura, la dislocazione sul terreno della costruzione. la dislocazione deve essere conforme al progetto e verificata dal personale comunale.

Art. 50 - Inizio e ultimazione lavori

Il titolare della concessione deve comunicare, per iscritto, al Sindaco la data d'inizio dei lavori entro dieci giorni dalla data di inizio.

La comunicazione deve contenere le generalità del Direttore dei Lavori e del Costruttore.

Ogni successiva variazione deve essere comunicata entro otto giorni.

I lavori s'intendono iniziati quando si dà effettivo inizio alla realizzazione del progetto delle opere per le quali è stata rilasciata la concessione.

L'approntamento del cantiere non dà luogo all'inizio dei lavori.

L'inizio delle eventuali opere strutturali è subordinata alla comunicazione-denuncia da effettuarsi a cura dell'interessato al competente ufficio regionale in base alle leggi e regolamenti vigenti in materia delle disposizioni sistemiche.

I lavori s'intendono ultimati quando la costruzione è completa in tutte le sue parti, ivi comprese le opere accessorie e di finitura, ed è effettivamente abitabile o agibile.

A lavori ultimati, il titolare della concessione deve comunicare per iscritto al Sindaco, la data di ultimazione

Art. 51 - Responsabilità

Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere al presente Regolamento, alle norme e alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della concessione o dell'autorizzazione ed alle modalità esecutive stabilite nella medesima.

Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato, per iscritto, agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al Sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.

Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale, rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve dare le dimissioni dall'incarico contestualmente alla comunicazione resa al Sindaco.

In caso contrario il Sindaco segnala al Consiglio dell'Ordine Professionale la violazione cui è incorso il direttore dei lavori.

Art. 52 - Cantieri di lavoro

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

- a) il nome e cognome del titolare della concessione o dell'autorizzazione o della Pubblica Amministrazione interessata ai lavori;
- b) il nome e cognome e titolo di studio del progettista, del calcolatore delle opere strutturali e del direttore dei lavori;
- c) le generalità dell'impresa esecutrice;
- d) la categoria dell'intervento;
- e) il nome e cognome e la qualifica dell'assistente;
- f) l'indicazione del numero e della data della concessione o dell'autorizzazione edilizia;
- g) la data d'inizio e di ultimazione dei lavori.

Nel cantiere devono essere conservate la concessione o l'autorizzazione e la copia degli elaborati del progetto approvato a disposizione delle Autorità competenti.

Qualsiasi cantiere deve essere recintato, dotato in ogni angolo di lanterne rosse facilmente visibili, mantenute accese a cura di chi gestisce il cantiere durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, di adeguate segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne, installate a cura di chi gestisce il cantiere.

Le recinzioni devono essere munite di porte apribili esclusivamente verso l'interno, munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nei periodi di sospensione lavorativa del cantiere.

I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature devono essere posti in opera e perfetta e in conformità alle vigenti leggi in materia di prevenzione degli infortuni.

Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali devono essere munite di dispositivi che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

E' vietato costruire ponti e porte assi a sbalzo sul suolo pubblico senza la particolare autorizzazione comunale.

E' vietato gettare, dai ponti di esercizio, dai tetti o dall'interno delle costruzioni, materiali di qualsiasi genere.

I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi potranno essere fatti

scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, ammassati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere trasportate alla pubblica discarica

Durante i lavori dovrà essere vietato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportuna bagnatura.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione di ponti, barriere o recinzioni posti al servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico, libero da ogni ingombro o impedimento.

Il concessionario che interrompa l'esecuzione delle opere, per qualsiasi ragione, ha l'obbligo di fare eseguire tutti i lavori che, a insindacabile giudizio dell'autorità comunale, risultano necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica ed assicurare la stabilità delle parti costruite.

Art. 53 - Occupazione temporanea e manomissione di suolo e sottosuolo pubblico.

Coloro i quali per l'esecuzione di opere, intendono occupare temporaneamente il suolo e il sottosuolo pubblico o di manometterlo, devono presentare al Sindaco apposita domanda di autorizzazione.

La domanda, corredata da disegni in numero e in scala adeguata indicanti l'ubicazione e la superficie da occupare, deve precisare il tipo di eventuale manomissione a cui si intende dare corso e la durata dell'occupazione.

L'area che si intende occupare temporaneamente farà parte del cantiere di lavoro.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 33 del presente regolamento, subordinatamente alla corresponsione della tassa di occupazione del suolo pubblico ed al versamento di un deposito cauzionale a garanzia del ripristino del suolo e sottosuolo pubblico da manomettersi.

Nel caso di manomissione di pubblica via che interessi integralmente la sua sezione nel senso trasversale (attraversamenti stradali di reti tecnologiche), si dovrà intervenire al ripristino dell'intera carreggiata stradale per almeno mt. 1,00 oltre l'area di intervento; se i lavori interessano solo porzioni della carreggiata e nel senso longitudinale di essa (scavi per posa di tubazioni o linee tecnologiche), il ripristino dovrà essere effettuato nella larghezza minima di metà carreggiata o almeno per almeno mt. 1,00 oltre l'area d'intervento.

Trascorsi novanta giorni dall'avvenuto ripristino del suolo o del sottosuolo pubblico manomesso e previa verifica favorevole del ripristino stesso da parte del Tecnico comunale, il deposito cauzionale viene svincolato.

In caso di negativa verifica da parte del Tecnico comunale, l'Amministrazione Municipale, trattiene il deposito cauzionale ed addebitando al titolare dell'autorizzazione le eventuali maggiori spese.

Il Sindaco provvederà a stabilire nell'autorizzazione le modalità prescrittive di occupazione, dell'eventuale manomissione e del ripristino del suolo o sottosuolo.

Art. 54 - Visite di controllo

I funzionari e gli agenti comunali, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, possono svolgere attività di controllo e hanno diritto al libero accesso al cantiere, per verificare la corrispondenza delle opere alle norme del presente Regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle disposizioni di legge, alle modalità esecutive contenute nella concessione o nell'autorizzazione.

Il titolare della concessione o dell'autorizzazione o il responsabile del cantiere è tenuto a fornire il personale e i mezzi necessari all'effettuazione della visita di controllo.

Art. 55 - Varianti a concessioni edilizie già rilasciate

Sono soggette a Denuncia di Inizio Attività le varianti a Concessioni Edilizie già rilasciate che non incidano su parametri urbanistici, volumetrici, non cambino destinazioni d'uso e categoria edilizia, non alterino la sagoma e non siano in contrasto con eventuali prescrizioni contenute nell'atto concessorio.

Art. 56 - Domanda di abitabilità e agibilità

Il titolare della concessione a lavori ultimati deve darne immediata comunicazione al Sindaco e contestualmente presenta in carta da bollo rivolta al Sindaco per il rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità.

L'abitabilità attiene i locali destinati ad abitazione.

L'agibilità attiene i locali destinati ad uffici, studi professionali, attività commerciali e produttive, attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico.

Alla richiesta di cui sopra devono essere allegati i seguenti documenti:

a) il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori attestante la rispondenza dell'opera realizzata al progetto, alle norme del presente Regolamento, alla prescrizione degli strumenti urbanistici vigenti e alle disposizioni di legge in materia, nonché alle modalità esecutive contenute nella concessione o nell'autorizzazione;

b) il certificato di collaudo statico delle eventuali opere strutturali, rilasciato da un tecnico abilitato all'esercizio della professione iscritto all'Albo professionale da almeno dieci anni;

c) il certificato di collaudo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ove necessario;

d) copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto;

e) dichiarazione del progettista e dell'esecutore dei lavori attestante la rispondenza degli impianti elettrici alle normative vigenti di legge;

f) dichiarazione del progettista e dell'esecutore dei lavori attestante la rispondenza della coibentazione termica e degli impianti di riscaldamento alle normative vigenti di legge.

Il Sindaco entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, stabilisce la data della visita di controllo, che sarà effettuata dal Tecnico Comunale e dal Medico d'Igiene Pubblica, e ne dà comunicazione scritta al titolare della concessione e al direttore dei lavori, i quali hanno diritto a presenziare alle operazioni di controllo.

Al Tecnico Comunale compete la verifica sulla rispondenza tra progetto e le opere realizzate.

Al Medico d'Igiene Pubblica compete verificare la conformità delle opere realizzate alle norme igieniche vigenti e accertare l'assenza di cause di fattori di insalubrità.

La licenza di abitabilità o di agibilità è rilasciata dal Sindaco, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, qualora non sussistano impedimenti e previo pagamento dei diritti comunali, sanitari e della tassa di concessione governativa

In caso di silenzio da parte dell'Amministrazione Comunale, trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità-agibilità si intende attestata.

Il termine di trenta giorni, potrà essere interrotto una sola volta per richiedere all'interessato documentazione integrativa o di completamento che l'Amministrazione non possa acquisire autonomamente.

Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di completamento, inizierà a decorrere nuovamente dalla data di presentazione della stessa.

Art. 57 - Richiesta e rilascio del certificato di destinazione urbanistica.

a) Chi intende promuovere interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia sul territorio, ha diritto a richiedere al Comune un certificato su cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area e gli edifici interessati;

b) La domanda, indirizzata al Sindaco, deve essere stilata su carta resa legale;

c) Il Comune è obbligato a rilasciare il certificato richiesto entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;

d) La validità della certificazione è di un anno, a partire dalla data di rilascio, a meno che non intervengano modificazioni agli strumenti urbanistici.

CAPO VIII°

LE CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

Art. 58 - Definizione degli spazi degli edifici

a) edificio o fabbricato

Per edificio o fabbricato si intende una costruzione coperta, isolata da strade o spazi liberi, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondazioni alla copertura, che disponga di almeno un accesso sulla via e possa avere una o più scale autonome.

b) alloggio

Per alloggio si intende un'unità funzionale autonoma costituita da un insieme di locali ed accessori o anche da un solo locale, avente un ingresso autonomo sulla strada (anche se attraverso un giardino, un cortile ecc.) o su uno spazio comune a più alloggi all'interno dell'edificio (scala, ballatoio, passaggio ecc.) e destinato ad uso di abitazione per famiglia.

c) locale o vano

Per locale o vano si intende uno spazio coperto dell'edificio delimitato da ogni lato da pareti chiuse o aperte.

d) locali ad uso abitativo

Per locali ad uso abitativo si intendono quelli nei quali si svolge la vita familiare, quali camere da letto, cucina, soggiorno, sala da pranzo ecc.

e) locali ad uso ufficio

Per locali ad uso ufficio si intendono quelli nei quali si svolge un'attività professionale quali gli uffici, gli studi professionali, i gabinetti medici, ecc.

f) locali ad uso commerciale

Per locali a uso commerciale si intendono quelli nei quali si svolge un'attività commerciale di piccola dimensione o un'attività artigianale di servizio alla residenza, quali i pubblici esercizi, i negozi, le botteghe artigiane ecc.

g) locali ad uso produttivo

Per locali ad uso produttivo si intendono quelli nei quali si svolge un'attività commerciale di grande dimensione, un'attività artigianale non di servizio alla residenza o un'attività industriale, quali i grandi magazzini, i laboratori artigianali, gli stabilimenti industriali, i depositi, ecc.;

h) locali accessori

Per locali accessori si intendono quelli facenti parte integrante di un alloggio, di un ufficio, di locali commerciali, di locali produttivi, nei quali si svolgano funzioni di servizio quali i bagni, i gabinetti, i ripostigli, i disimpegni, le scale interne, i corridoi, cantine ecc.

i) i locali di servizio all'edificio

Per locali di servizio all'edificio, s'intendono quelli che svolgono una funzione di servizio degli alloggi, degli uffici, quali il vano scale comune, la centrale termica, la sala motori, il deposito, la lavanderia, lo stenditoio, ecc., e quelli che non fanno parte integrante dell'alloggio, quali l'autorimessa o comunque corpi di fabbrica staccati ma nella pertinenza del fabbricato principale.

l) piano abitabile

Per piano abitabile si intende quello in cui si trovano i locali ad uso abitativo, per ufficio, per attività commerciali, professionali e i locali accessori.

m) piano non abitabile

Per piano non abitabile si intende quello in cui si trovano i locali di servizio dell'edificio.

n) piano interrato o scantinato

Per piano interrato o scantinato si intende quello che si sviluppa completamente o per più della metà dell'altezza interna dei locali al di sotto del terreno circostante.

o) piano seminterrato

Per piano seminterrato si intende quello che si sviluppa fino alla metà dell'altezza interna dei locali al di sotto del terreno circostante.

p) piano terra

Per piano terra si intende quello che ha il pavimento dei locali corrispondente al piano di calpestio del terreno circostante, fatte salve le norme igienico-sanitarie sull'isolamento dall'umidità ecc. relativamente ai vani abitabili.

q) piano sottotetto

Per piano sottotetto si intende quello che si sviluppa al di sotto di una copertura inclinata.

r) volumi tecnici

Per volumi tecnici si intendono quelli che sporgono oltre la sagoma dell'edificio, quali il vano scala per l'accesso al tetto e al terrazzo sul tetto, i comignoli, il vano per la cabina dell'ascensore, i serbatoi d'acqua, le centrali termiche, che svolgono funzioni strettamente strumentali all'edificio, vani aerati per l'isolamento dei vani abitabili dal terreno di campagna. Detti volumi non concorrono nel computo delle volumetrie d'ingombro.

Art. 59 - Altezza minima dei locali

L'altezza dei locali va misurata dal pavimento finito al soffitto finito e al contro soffitto.

L'altezza dei locali adibiti ad uso abitativo, ad ufficio e ad alberghi non può essere inferiore a 2,50 mt. se gli edifici sono impostati a una quota non superiore ai 400 metri e a mt. 2,40 in caso diverso.

Nel caso di altezze non uniformi le stesse possono essere compensate purché l'altezza minima non sia inferiore a 2,00 mt. nei vani abitabili e a mt. 1,70 in quelli accessori, e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore a quella minima.

Per il recupero o la ristrutturazione edilizia di edifici esistenti nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate purché non siano in alcun punto inferiori a mt. 1,50 nei vani abitabili e a mt. 1,40 nei vani accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a mt. 2,00.

Per gli interventi in edifici compresi nelle zone A delimitate ai sensi dell'art. 34 delle Norme di Attuazione del P.U.R. i limiti delle altezze utili, ove non sia possibile il rispetto dei limiti sopracitati, è consentito il mantenimento delle altezze utili preesistenti purché le stesse non risultino inferiori a quanto stabilito dall'art. 5 della L.R. 44/1985.

L'altezza dei locali ad uso commerciale non può essere inferiore a 3,00 mt. salvo l'adozione di particolari accorgimenti di arcazione forzata nel qual caso l'altezza minima è di mt. 2,70

Nel caso di soffitti inclinati l'altezza media non può essere inferiore a 2,80 mt. con un minimo assoluto di 2,00 mt

L'altezza dei locali ad uso produttivo non può essere inferiore a 3,50 mt.

Nei locali in cui sia prevista la presenza contemporanea di più di cento persone l'altezza dei locali non può essere inferiore a 4,50 mt., salvo che i locali non siano dotati di impianto di ventilazione meccanica o di condizionamento dell'aria.

L'altezza dei locali accessori e di servizio non può essere inferiore a 2,40 mt.

Nel caso di altezze non uniformi nei locali accessori e di servizio, le stesse possono essere compensate purché l'altezza minima non sia inferiore a 1,70 mt..

Art. 60 - Superficie minima dei locali

La superficie dei locali equivale alla superficie utile di pavimento misurata al netto delle murature, pilastri, sguinci e vani di porte e finestre.

La superficie abitabile è la somma delle superfici utili dei locali ad uso abitativo

La superficie degli alloggi monolocali non può essere inferiore a 25,00 mq. se per una persona e non può essere inferiore a 35,00 mq. se per due persone.

Nell'alloggio ad ogni persona deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 11,00 mq. per le prime quattro persone e non inferiore a 9,00 mq. per le persone successive.

La superficie dei locali destinati a soggiorno non può essere inferiore a 12,00 mq.

La superficie dei locali destinati a camera da letto non può essere inferiore a 8,00 mq. se per una persona e non può essere inferiore a 12,00 mq. se per due persone

La superficie dei locali ad uso commerciale non può essere inferiore a 25,00 mq. salvo particolari disposizioni di legge.

La superficie dei locali accessori e di servizio dell'edificio a secondo della destinazione d'uso prevista, deve essere comunque conforme alle prescrizioni di legge in materia

La superficie dei locali destinati a bagno non deve essere inferiore a 5,00 mq.

Per le strutture ricettive alberghiere la superficie minima utile è quella prevista dalla normativa di legge

Art. 61 - Superficie coperta

Per superficie coperta, s'intende la superficie che esprime l'area contenuta nella proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate o da edificare e dotate di copertura, con l'esclusione delle parti aggettanti quali: gli sporti di gronda e di linda, terrazze, pensiline prive di sovrastanti corpi chiusi e delle scale aperte.

Art. 62 - Altezza massima e Volumetria degli edifici

Per altezza massima degli edifici s'intende la misurazione dal piano di campagna preesistente fino all'estradosso dell'ultimo solaio piano.

Per piano di campagna esistente, s'intende la quota più bassa del terreno naturale esistente interessato alla costruzione.

Per volumetria degli edifici, s'intende la cubatura vuota per pieno, fuori terra, delle costruzioni. Tale volumetria si ottiene moltiplicando la superficie coperta del fabbricato, a dedurre tutte quelle parti permeate ma aperte in pianta almeno su due lati, per l'altezza massima dello stesso.

Nel caso di edificio comprendente soffitte praticabili o piani mansardati, l'altezza verrà calcolata alla linea mediana di gronda, intendendo questa come quel punto determinato ottenuto proiettando la verticale dalla mezzeria dell'ultimo solaio praticabile alla rispettiva falda di copertura.

In caso di fabbricati comprendenti diversi volumi con diverse altezze, ciascuna altezza verrà calcolata a seconda delle caratteristiche della sua copertura e questa anche ai fini volumetrici.

L'altezza massima da considerare è quella superiore.

Art. 63 - Illuminazione e aerazione dei locali

I locali ad uso abitativo, ufficio, commerciale e produttivo devono ricevere aria e luce naturale, dirette da spazi liberi esterni e adeguate alla destinazione d'uso prevista.

Essi devono essere provisti di finestre apribili sull'esterno disposte in modo tale da garantire una distribuzione uniforme della luce.

I locali ad uso abitativo, ufficio ed albergo devono avere una superficie finestrata apribile non inferiore a $1/10^{\circ}$ della superficie del pavimento dei locali; tale valore non deve essere inferiore a $1:12^{\circ}$ per i locali di cui sopra negli edifici impostati al di sopra di 400 mt. sul livello del mare.

I locali destinati a bagno e posto di cottura possono essere privi di finestre, purché siano dotati di un impianto di espulsione forzata d'aria che assicuri un ricambio medio dell'aria non inferiore a cinque volte il volume del locale stesso.

In tal caso il locale destinato a posto di cottura deve comunicare con il locale destinato a soggiorno.

Nel caso di adozione di impianti di ventilazione meccanica la relativa domanda di concessione o di autorizzazione deve essere allegata al progetto dell'impianto.

Art. 44 - Utilizzazione dei locali e dei piani

I locali posti nei piani interrati e seminterrati non possono essere utilizzati come locali per abitazione, per ufficio, per attività commerciale e produttiva ma esclusivamente come locali accessori e locali di servizio dell'edificio. L'altezza minima dei locali nei piani interrati e seminterrati non può essere inferiore a 2,40 mt.; in ogni caso devono soddisfare i requisiti di isolamento dall'umidità e le prescrizioni di aerazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge in materia.

I locali dei piani sottotetto possono essere utilizzati come locali ad uso abitativo e di ufficio, purché siano soddisfatte le prescrizioni di superficie minima, di altezza, di aerazione e di illuminazione previsti dal presente Regolamento e purché il solaio di copertura soddisfi i requisiti di isolamento termico e acustico.

I locali del piano sottotetto possono essere utilizzati come locali accessori e di servizio purché non abbiano altezza media inferiore a 2,40 mt.

Art. 45 - Caratteristiche di cortili, chiostrine, dei porticati, porticati passanti e delle corti interne

Si intende per cortile lo spazio libero scoperto delimitato anche da tre sole facciate di fabbricati avente un lato di almeno 10 mt. e aventi angoli non inferiori a 90 gradi, la cui finalità è quella di dare aria e luce ai fabbricati che lo delimitano.

Non sono cortili gli spazi delimitati da recinzioni.

Per cortili da eseguire a confine con altre proprietà devono essere soddisfatte le minime distanze tra facciate di fabbricati.

Si intende per chiostrine lo spazio interno, aperto verso l'alto, al solo scopo di dare aria e luce ai soli bagni, scale e corridoi compresi nei fabbricati che lo delimitano. La distanza normale davanti ad ogni finestra non deve essere inferiore a 3,00 mt.

Per porticato s'intende uno spazio libero aperto parzialmente o totalmente verso la pubblica Via, chiuso da un lato e superiormente atto al transito pedonale.

Per porticato passante s'intende uno spazio libero chiuso ai lati e superiormente atto al transito e alla comunicazione pedonale e veicolare di cortili e chiostrine interni con la pubblica Via.

I cortili e le chiostrine devono essere sistemati a giardino, oppure essere pavimentati e comunque devono essere provvisti di opere per lo smaltimento delle acque meteoriche.

All'interno dei cortili e delle chiostrine è vietata qualsiasi costruzione, anche provvisoria.

I porticati e i porticati passanti devono essere pavimentati in pietra o acciottolato reso antisdrucchiolo e liberi da ogni ostruzione.

Per quanto attiene i porticati, porticati passanti e corti interne site nel Centro Storico di Venzone Capoluogo, questi faranno riferimento a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Piano per l'Arredo Urbano del Centro Storico di Venzone, appositamente predisposto ed approvato.

CAPO IX°

PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE

Art. 66 - Isolamento dall'umidità

Il piano di calpestio dei locali abitabili posti al piano terra deve essere realizzato ad un livello non inferiore a 20 cm. dalla quota del terreno circostante.

Sotto il piano di calpestio dei locali abitabili posti al piano terra deve essere realizzata una intercapedine d'aria di altezza netta non inferiore a 20 cm. adeguatamente aerata.

Gli edifici che comprendono locali anche parzialmente al di sotto del terreno circostante, devono prevedere una intercapedine o drenaggio aerato che li circonda per la parte interrata.

L'intercapedine o il drenaggio devono essere provvisti di apposita cunetta per lo scarico delle acque.

I pavimenti dei locali dei piani terra, seminterrati e interrati devono essere isolati mediante materiale impermeabile.

Le terrazze, le coperture piane, ecc., devono essere impermeabilizzate con materiale idoneo, disposto in modo tale da evitare qualsiasi ristagno delle acque meteoriche.

E' vietata la realizzazione di locali abitabili interrati e seminterrati nei terreni oggetto di fenomeni esondativi anche se periodici e nei casi in cui la minima profondità della falda si trovi a meno di 2,00 mt. dal piano di campagna.

Art. 67 - Salubrità del terreno

E' vietato utilizzare, a fini edificatori, terreni già adibiti a deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre, che abbia potuto inquinare il suolo, fino a che non siano completamente rimossi i materiali inquinanti e il sottosuolo non sia definitivamente risanato.

E' vietato costruire nuovi edifici ad uso abitativo nelle aree soggette ad esondazioni anche periodiche e comunque nei limiti e alle condizioni previste dallo strumento urbanistico vigente e dall'indagine geologica ad esso collegata.

Art. 68 - Isolamento acustico

Negli edifici devono essere adottati sistemi di isolamento acustico atti a garantire livelli di rumorosità compatibili con la destinazione d'uso prevista.

La protezione acustica deve essere realizzata:

- a) rispetto ai rumori interni, provocati dal calpestio e dal funzionamento di impianti ed apparecchiature;
- b) rispetto ai rumori esterni, provenienti da alloggi contigui o da locali di servizio comuni a più alloggi;
- c) rispetto ai rumori aerei, prodotti dal traffico, da attività commerciali e produttive, da agenti atmosferici.

Nell'installazione di impianti tecnici che, durante il funzionamento, generino o diffondano rumori, devono essere adottati accorgimenti per ridurre il livello sonoro d'esercizio e per impedire la trasmissione.

Art. 69 - Isolamento termico

Negli edifici, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto di riscaldamento comunque alimentato, l'isolamento termico per contenere il consumo energetico deve essere conforme alle disposizioni di legge in materia.

La documentazione tecnica sulle caratteristiche dell'isolamento termico, firmata dal titolare della concessione o dell'autorizzazione e dal progettista, deve essere depositata presso l'ufficio tecnico comunale prima dell'inizio dei lavori.

Art. 70 - Rifornimento idrico

Gli edifici devono essere provvisti di acqua potabile proveniente dall'acquedotto.

Nelle zone non servite dall'acquedotto, l'acqua per uso domestico deve essere prelevata da pozzi privati. La potabilità dell'acqua deve risultare da analisi dei Laboratori d'Igiene e Profilassi dell'Azienda Sanitaria Locale e l'uso deve essere consentito dal Medico d'Igiene Pubblica.

Gli edifici che hanno i locali ad uso abitativo posti ad un'altezza tale che non possa essere garantita la regolare erogazione dell'acqua, devono essere dotati d'impianto adeguato di sollevamento.

Art. 71 - Dotazione elettrica

Negli edifici deve essere installato un impianto elettrico, dotato di dispositivi di sicurezza in grado di salvaguardare l'incolumità delle persone e realizzato in conformità alle disposizioni di legge in materia.

Gli impianti elettrici devono essere progettati e realizzati secondo le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali in cui sono installati.

Essi devono essere in grado di resistere alle azioni meccaniche, chimiche e termiche alle quali possono essere sottoposti durante l'esercizio.

La documentazione tecnica sulle caratteristiche dell'impianto elettrico, firmata dal titolare della concessione

sione o dell'autorizzazione e dal progettista, deve essere depositata presso l'ufficio tecnico comunale prima dell'inizio dei lavori.

Art. 72 - Dotazione dei servizi igienici

Negli edifici che comprendono locali per abitazione, per uffici, per attività commerciali e produttive devono essere previsti locali destinati a servizio igienico in numero non inferiore al numero delle unità funzionali (alloggio, studio professionale, negozio, ecc.) corrispondenti alle attività esercitate in forma autonoma.

Su parere del Medico d'Igiene Pubblica, possono essere consentiti locali destinati a gabinetto comuni o a più unità funzionali, purché siano in numero proporzionale agli utenti, divisi per sesso e dotati di antilatrine con lavabi.

Gli alloggi devono essere provvisti di un locale destinato a bagno o servizio igienico, dotato dei seguenti apparecchi igienico-sanitari muniti di chiusura idraulica: lavabo, bidè, vaso, vasca o doccia.

Il pavimento e il rivestimento delle pareti dei locali destinati a bagno o a servizio igienico devono essere realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile;

I locali destinati a bagno o a servizio igienico devono essere accessibili dai locali ad uso abitativo, commerciale e produttivo attraverso un disimpegno.

Qualora non siano previsti più locali destinati a bagno o a servizio igienico, è sufficiente che uno solo di essi sia accessibile attraverso disimpegno, mentre gli altri possono essere accessibili direttamente dai locali in cui sono connessi.

A servizio delle stanze e appartamenti delle strutture ricettive alberghiere devono essere disponibili i seguenti impianti igienici, in quantità proporzionata al numero dei lotti e all'importanza della categoria degli esercizi: vaso, bidè, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Le stanze da bagno al servizio esclusivo di singole stanze devono avere una superficie non inferiore a 4,00 mq. e possono essere illuminate artificialmente ed aerate mediante idonea apparecchiatura. La stanza da bagno, se unica e ad uso comune di più stanze devono avere una superficie non inferiore a 6,00 mq.

I locali della struttura ricettiva alberghiera utilizzati per la ristorazione, bar, e colazione devono essere dotati di servizi igienici adeguati ed adibiti a loro esclusivo uso, distinti da quelli a servizio di stanze o appartamenti.

Art. 73 - Regolamentazione delle acque di scarico

Le acque di scarico si distinguono in:

a) acque meteoriche, le quali comprendono le acque piovane e quelle derivanti dallo scioglimento della neve;

b) acque nere e bianche, le quali comprendono le acque derivanti dagli scarichi degli insediamenti civili;

c) le acque inquinanti, le quali comprendono le acque provenienti da scarichi industriali e quelle, di altra origine, considerate inquinanti dalle disposizioni di legge in materia.

Il deflusso delle acque meteoriche al suolo deve avvenire mediante apposite tubazioni con dispersione diretta nel suolo.

Sono consentiti i doccioni esterni qualora richiesti da particolari esigenze architettoniche.

Il deflusso delle acque nere al suolo deve avvenire mediante apposita rete di tubazioni, autonoma, adeguatamente dimensionata, capace di resistere alle alte temperature e dotata di sistemi di aerazione con con-

dotte di aspirazione prolungate fino alla copertura dell'edificio.

Le acque bianche e nere nelle zone servite da impianto di fognatura, devono essere convogliate nella rete fognaria, previa autorizzazione del Sindaco.

L'allacciamento alla rete fognaria deve essere realizzato mediante un sifone ispezionabile a chiusura ermetica, posto al limite della proprietà e conforme alle disposizioni di legge in materia.

Le acque nere e bianche, nelle zone non servite dalla fognatura, devono essere convogliate verso appositi impianti di accumulo e fermentazione (pozzi neri) a tenuta o verso impianti di chiarificazione e ossidazione (vasche settiche), dimensionate in rapporto al volume e alla natura delle acque di scarico e comunque a norma delle vigenti leggi.

Tali manufatti devono essere localizzati all'esterno degli edifici, ad una distanza non inferiore a 1,00 mt. dai muri di fondazione e non inferiore a 10,00 mt. da pozzi, condotte e serbatoi d'acqua potabile e da locali destinati alla vendita o al deposito di derrate alimentari.

E' vietato lo scarico delle acque nere e bianche in pozzi perdenti.

CAPO X°

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E DI DECORO

Art. 74 - Sicurezza sismica e stabilità degli edifici

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo da garantire che la loro struttura, nel suo insieme e negli elementi che la costituiscono, si conservi nel tempo e sia in grado di resistere, con adeguata sicurezza, alle eventuali azioni cui potrà essere sottoposta.

Il territorio del Comune di Venzone è classificato con grado di sismicità S=12.

I progetti di nuova costruzione, ampliamento, soprelevazione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo devono essere conformi alle norme tecniche di sicurezza e di stabilità delle strutture, secondo le disposizioni di legge in materia.

I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di garantire, con periodica manutenzione, la costante stabilità degli edifici stessi.

Art. 75 - Qualità architettonica e ambientale degli interventi

Gli interventi edilizi devono essere progettati secondo i principi del rigore formale, della semplicità funzionale, della omogeneità architettonica, dalla integrazione ambientale, seguendo i dettami architettonici tipici della zona.

Negli interventi edilizi, l'utilizzazione dei materiali, la composizione degli elementi tecnico-costruttivi e spaziali, la configurazione della forma architettonica, devono essere congruenti con le caratteristiche morfologiche ed insediative dell'area specifica in cui sono localizzati.

Negli interventi di sistemazione delle aree non edificate (giardini, aree verdi attrezzate, ecc.) la scelta delle essenze vegetali e la definizione delle recinzioni, dei percorsi pedonali, delle pavimentazioni, delle strutture di servizio, devono rispettare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree in cui sono localizzati.

Art. 76 - Decoro e manutenzione degli edifici e delle aree

I proprietari degli edifici e delle aree non edificate devono provvedere, periodicamente, alle opere di manutenzione e di restauro necessarie a garantire la funzionalità e il decoro.

Il Sindaco ha la facoltà di imporre ai proprietari degli edifici, visibili da spazi aperti al pubblico, la esecuzione delle opere necessarie alla manutenzione (rinteggiature, intonacature, ecc.) e la rimozione degli elementi (insegne, decorazioni, ecc.) che deturpino l'ambiente circostante.

In analogia il Sindaco ha la facoltà di imporre ai proprietari delle aree non edificate la manutenzione e la conservazione del verde e degli elementi del paesaggio (alberature, siepi, prati, ecc.) e la rimozione di eventuali strutture o materiali che deturpino l'ambiente circostante.

In tali casi il Sindaco può indicare le modalità di esecuzione dei lavori e fissare i termini di inizio e ultimazione, riservandosi la facoltà di intervento sostitutivo, ai sensi delle disposizioni di legge in materia.

Per quanto attiene il decoro degli spazi all'interno del Centro Storico di Venzone Capoluogo, questi dovrà far riferimento all'art. 2 del Piano per l'Arredo del Centro Storico di Venzone appositamente predisposto ed approvato.

Art. 77 - Decoro e conservazione della cinta muraria del Centro Storico di Venzone

Fatte salve le determinazioni del Piano per l'Arredo Urbano del Centro Storico di Venzone e le prescrizioni di cui al precedente art. 76, i proprietari delle aree non edificate che interessano la Cinta Muraria del Centro Storico di Venzone in quanto confinanti o giacenti su esse, sono tenuti a provvedere periodicamente alle opere di manutenzione necessarie dei siti in loro possesso al fine di garantire il decoro e la funzionalità delle strutture storiche citate.

Il Sindaco ha facoltà di imporre, ai proprietari, l'esecuzione delle opere necessarie alla conservazione del verde e degli elementi del paesaggio (alberature, siepi, prati ecc.) e la rimozione di eventuali strutture che deturpino l'ambiente circostante.

In tali casi il Sindaco può indicare le modalità di esecuzione dei lavori e fissare i termini di inizio e ultimazione, riservandosi la facoltà di intervento sostitutivo ai sensi delle disposizioni di legge in materia.

Sono assolutamente vietate le piantumazioni con essenze d'alto fusto e rampicanti nei siti in menzione, ammettendo la semina o il rinterro di piante da frutto di piccolo e medio fusto od orticole.

E' fatto altresì divieto di erigere qualsiasi struttura, anche provvisoria, nei siti sopracitati fatte salve quelle destinate alla realizzazione di attività socio-culturali promosse dall'Amministrazione Comunale e, comunque, resta inteso che tutti gli interventi da eseguirsi, nessuno escluso, dovranno essere sottoposti a parere preventivo della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali, Storici e Artistici.

Art. 78 - Barriere architettoniche

Gli edifici per attrezzature e servizi, pubblici o ad uso pubblico, e gli spazi aperti non devono presentare ostacoli tali da impedire o limitare la mobilità e la fruizione da parte delle persone portatrici di minorazioni fisiche, in conformità con le vigenti disposizioni in materia.

L'eliminazione delle barriere architettoniche deve riguardare:

- a) percorsi pedonali e gli spazi di parcheggio;
- b) l'accessibilità agli edifici;

- e) i locali destinati a disimpegni e corridoi;
- f) i percorsi verticali (rampe, ascensore, scale),
- g) i materiali di finitura dei pavimenti;
- h) le apparecchiature e gli impianti elettrici e telefonici;
- i) i locali destinati a bagno o servizi igienici e agli apparecchi sanitari installati.

Negli interventi di nuove costruzione e in quelli di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici pubblici, devono essere introdotti accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche al fine di consentire l'accesso e la fruizione delle strutture stesse da parte delle persone portatrici di minorazioni fisiche.

Negli interventi di nuova costruzione e in quelli di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici privati, sugli elaborati progettuali devono essere già introdotti o previsti ed indicati gli accorgimenti atti ad eliminare, anche con semplici e successivi accorgimenti, le barriere architettoniche al fine di consentire l'accesso e la fruizione della struttura da parte delle persone portatrici di minorazioni fisiche.

La documentazione e il relativo progetto di abbattimento delle barriere architettoniche, devono essere depositati all'atto della richiesta di concessione o autorizzazione edilizia conformemente alla normativa vigente.

Art. 75 - Rinvenimento e rimozione di opere di pregio architettonico

Il rinvenimento, durante l'esecuzione dei lavori, di opere o elementi che presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnografico deve essere immediatamente comunicato dal titolare della concessione o dell'autorizzazione alla Soprintendenza Archeologica e per i Beni A.A.A. e Storici e al Sindaco.

I lavori devono essere sospesi ed il cantiere deve essere adeguatamente sorvegliato.

Il titolare della concessione o dell'autorizzazione, il direttore dei lavori e il costruttore devono osservare le prescrizioni impartite dalle suddette autorità.

La rimozione, lo spostamento o la modifica di lapidi, stemmi, affreschi o altri ornamenti di interesse artistico o storico devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza Archeologica e per i Beni A.A.A. e Storici.

Art. 76 - Rivestimenti pareti esterne, intonaci, tinteggiature e serramenti esterni

Le pareti esterne degli edifici dovranno, di norma, essere rivestite con intonaco al civile realizzato in malta bastarda, a tre strati, dello spessore minimo di cm. 2.

Potranno altresì realizzarsi dei rivestimenti con materiale tradizionale della zona (pietra, mattoni, legno), con esclusione di elementi riflettenti e materiale ceramico.

Queste prescrizioni potranno essere derogate nelle zone destinate alla realizzazione di impianti artigianali e industriali.

Le tinteggiature dovranno essere realizzate con pitture o materiali plastici, in tinte tenui ed uniformi.

I serramenti esterni dovranno essere realizzati in legno, con scuretti dello stesso materiale.

Sono ammessi all'esterno delle zone classificate come centri storici (A), serramenti esterni in metallo o plastica con serrande dello stesso materiale, in tinte scure ed uniformi.

Queste prescrizioni potranno essere derogate nelle zone destinate ad attività commerciali, artigianali ed industriali.

Per quanto attiene il rivestimento di pareti esterne, intonaci, tinteggiature e serramenti esterni nel Centro Storico di Venzone Capoluogo, questi dovranno attenersi alle disposizioni dell'art. 10 del Piano per l'Arredo Urbano del Centro Storico di Venzone.

Art. 81 - Intercapedini e griglie

Le parti di suolo pubblico, limitrofe alle pareti degli edifici, concesse per la formazione di intercapedini, possono essere utilizzate dall'Amministrazione comunale, per il passaggio di cavi, tubazioni, canalizzazioni.

Le griglie di areazione e illuminazione dei piani interrati o seminterrati, aperte su suolo pubblico, devono presentare resistenza alla ruota di automezzo pesante.

Esse devono essere realizzate in modo tale da non costituire pericolo per la viabilità pedonale.

Art. 82 - Immondizie

Le convivenze ed i condomini con vano scala al servizio di più alloggi, devono disporre di un vano deposito dei contenitori delle immondizie, ubicate al piano terra e convenientemente ventilato mediante canna di aerazione.

E' auspicabile la previsione di un'area destinata alla raccolta differenziata, in particolare di un'area di compostaggio.

Art. 83 - Pluviali

I condotti pluviali di discesa dovranno essere di sezione sufficiente e comunque calcolati in rapporto non inferiore, ad un centimetro quadro per ogni metro quadrato di copertura.

Il tratto terminale dei pluviali, se aggettanti su suolo pubblico e per un'altezza di mt. 2,00, deve essere realizzato in ghisa o in acciaio.

Sono ammessi i doccioni quando richiesti da particolari soluzioni architettoniche e comunque al di fuori delle zone "A".

Art. 84 - Canne da fumo e di ventilazione

Ogni focolare, camino, fornello, stufa e cucina, tanto nelle case di civile abitazione, quanto negli esercizi pubblici o negli stabilimenti industriali ecc., deve essere fornito di un proprio condotto per la eliminazione del fumo e dei prodotti gassosi della combustione.

Tale condotto deve essere costruito in modo che se ne possa praticare la pulizia meccanica.

Il condotto deve essere singolo, per ogni apparecchio di riscaldamento, nelle case di nuova costruzione

In casi determinati, il Sindaco può imporre l'adozione, anche per i camini, degli edifici esistenti, speciali disposizioni per la depurazione del fumo.

Le canne di ventilazione sono obbligatorie, nei locali di cucine, per lo smaltimento naturale e meccanico dei fumi o vapori e sono consigliabili nei locali da bagno e latrine anche se direttamente ventilati.

Art. 85- Sporgenze e tende

I serramenti di porte, finestre e vetrine con apertura verso l'esterno su spazi pubblici o aperti al pubblico, collocati ad un'altezza inferiore di 4,00 mt., non devono sporgere dalle facciate per più di 10 cm.

Gli elementi fissi degli edifici, che sporgono dalle facciate e aggettano su spazi pubblici o aperti al pubblico, quali terrazze, pensiline, balconi, ecc., salvo norme più restrittive stabilite dagli strumenti attuativi, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- a) fino a 4,50 mt. d'altezza la sporgenza non deve essere superiore a 10 cm.
- b) oltre i 4,50 mt. d'altezza non deve essere superiore a mt. 1,50 e comunque deve essere inferiore rispetto alla larghezza del marciapiede eventuale.
- c) su spazi privati la sporgenza non deve essere superiore a mt. 1,50.

Le tende che sporgono dalle facciate e aggettano su spazi pubblici o aperti al pubblico, non devono costituire ostacolo al traffico e non devono limitarne la visibilità.

Esse devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20 rispetto alla quota del suolo pubblico o aperto al pubblico e comunque misurata nella parte più bassa della stessa.

In presenza di marciapiede la larghezza delle tende deve essere inferiore di almeno 30 cm. rispetto alla larghezza del marciapiede.

È vietata l'installazione di tende aggettanti su strade pubbliche o soggette a pubblico transito, prive di marciapiede.

L'apposizione di tende aggettanti su spazi pubblici o aperti al pubblico è soggetta ad autorizzazione.

Per quanto riguarda le sporgenze e le tende interessanti il Centro Storico di Venzone Capoluogo, queste devono far riferimento rispettivamente all'art. 4 e art. 5 del Piano per l'Arredo Urbano del Centro Storico di Venzone appositamente predisposto ed approvato.

Art. 86 Coperture

Le coperture degli edifici devono essere realizzate con tetto a falde inclinate verso l'esterno.

La pendenza delle falde non deve essere superiore al 45% ed inferiore al 25%, salvo diverse norme degli strumenti attuativi.

Le torrette dei camini devono essere solidamente ancorate alla struttura di copertura ed il materiale di costruzione deve essere affine alla tipologia della mantellata.

Le coperture devono essere provviste di appositi canali di raccolta delle acque piovane.

Nei centri abitati è consentito per il manto di copertura l'uso di tegole, coppi in laterizi o manti piani in lastre di rame o lamiera preverniciata in tinte testa di moro.

Altri tipi di copertura sono consentiti solo in presenza di opere di rilevante impegno architettonico.

Sulla copertura è ammessa l'installazione di impianti per la captazione di energia alternativa.

Non sono ammesse coperture piane a terrazza in superficie prevalente salvo edifici dove siano prescritti

altri tipi mediante precise norme legislative in materia, con deroga per le zone artigianali e industriali.

Lo sporto di gronda non deve comunque essere superiore a ml. 1,50 salvo norme più restrittive stabilite dagli strumenti attuativi

Per quanto attiene la tipologia e la manutenzione straordinaria delle coperture poste all'interno del Centro Storico di Venzone Capoluogo, queste devono far riferimento all'art. 11 del Piano per l'Arredo del Centro Storico di Venzone appositamente predisposto ed approvato.

Art. 27- Antenne e Ripetitori radio - televisivi e telefonici

Gli edifici devono essere dotati d'impianto centralizzato di antenna per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

L'antenna o l'impianto di ricezione satellitare devono essere collocate sulla copertura e ancorate in modo tale da presentare una sufficiente sicurezza rispetto alle precipitazioni atmosferiche ed al vento.

Il collegamento delle singole utenze all'impianto centralizzato deve essere realizzato mediante apposita rete di distribuzione interna.

Sono vietati i cavi aerei sistemati sulle facciate.

Per quanto attiene le antenne per i ripetitori radio-televisivi e telefonici, dovranno essere situati ad una distanza dai fabbricati ad uso civile o comunque frequentati assiduamente dal pubblico, tale da evitare qualsiasi inquinamento elettromagnetico.

Presso i fabbricati ad uso civile o comunque frequentati assiduamente dal pubblico, è consentita l'installazione solo per le antenne amatoriali, che potranno essere tollerate dopo dimostrazione scientifica di basso o nullo inquinamento elettromagnetico.

Art. 28- Cassette per la corrispondenza, contatori e apparecchiature di pubblico interesse

Gli edifici devono essere dotati di cassette per il recapito della corrispondenza, sistemate in prossimità dell'ingresso che affaccia sulla via o in prossimità del cancello di accesso al lotto del fabbricato

Gli apparecchi che misurano l'erogazione dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas devono essere collocati in apposite nicchie, secondo le modalità stabilite dall'Ente erogatore

Per quanto riguarda le antenne da installarsi all'interno del Centro Storico di Venzone Capoluogo, queste dovranno far riferimento all'Art.12 del Piano per l'Arredo Urbano del Centro Storico di Venzone appositamente predisposto ed approvato.

Per quanto attiene le cassette per la corrispondenza giacenti all'interno del Centro Storico di Venzone Capoluogo, queste dovranno attenersi a quanto disposto dall'art. 13 del Piano per l'Arredo Urbano del Centro Storico di Venzone appositamente predisposto ed approvato.

Art. 29- Tablette e numeri civici

Le tablette o le scritte con la denominazione delle vie e piazze e con l'indicazione dei numeri civici devono essere collocate a cura dell'Amministrazione comunale.

